

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna — Aggiunta del deputato Biancheri all'articolo 12 — Opposizioni dei deputati Sappa relatore, Asproni, Spano G. B., Giannone e del commissario regio — Parole in appoggio del deputato Bunico — Reiezione — Approvazione degli articoli 13, 14 e 15 — Aggiunta del deputato Asproni — Opposizione del commissario regio e del ministro dell'istruzione pubblica — Reiezione — Aggiunta del deputato Angius — Osservazioni del deputato Jacquemoud Antonio, e opposizioni del relatore Sappa e del commissario regio — Reiezione — Emendamento del deputato Fagnani all'articolo 16 — Proposta soppressiva dei deputati Demarchi e Santa Rosa Teodoro all'articolo 17 — Schiarimenti del commissario regio e del relatore — Emendamento del deputato Ricci Vincenzo — Soppressione degli articoli 17 e 18 — Lettura dell'intera legge — Relazione sul bilancio passivo del 1850 per l'esercizio della strada ferrata tra Torino e Genova — Presentazione dal ministro delle finanze del progetto di legge adottato dal Senato sulla Banca nazionale — Proposizione del deputato Farina Paolo per l'immediata discussione — Opposizioni dei deputati Sineo, Iosti, Valerio, Lanza, Biancheri e Ravina — Invio della legge alla Commissione — votazione ed approvazione del progetto di legge suddetto sulla contribuzione prediale di Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

AIRENTE, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3260. Savoia Luigi di Vische, provincia d'Ivrea, vedova di Buro Antonio, già soldato nel 6^o reggimento di fanteria, narrando che il detto suo marito fu ferito nella giornata campale di Valeggio, e che da indi in poi non ebbe più notizia alcuna, non ostante il ricorso sporto al Ministero della guerra per avere i dati precisi della sua morte, chiede accordarsele, come a vedova di militare estinto sul campo di battaglia, quel sussidio che venne stabilito per legge, e che sinora reclamò invano dallo stesso Ministero di guerra.

3261. Agostino Mascarello e sette altri studenti nella regia Università di Genova chiedono che tutti indistintamente gli ammessi in questa Università vengano equiparati per il deposito degli esami agli studenti nati nella divisione di Genova, i quali soli attualmente pagano un deposito minore di quello stabilito nell'Università di Torino, e a cui sono ivi sottoposti anche gli studenti appartenenti alle altre divisioni dello Stato.

3262. Berola Maria di Vische, provincia d'Ivrea, vedova del fu Berola Giacomo, già soldato nel 6^o di fanteria, narrando di aver ricorso invano ripetutamente al Ministero della guerra per quel sussidio che le compete come vedova di militare morto sul campo di battaglia, ricorre alla Camera perchè promuova all'uopo gli opportuni provvedimenti.

3263. Il Consiglio comunale della città d'Ivrea, coll'adesione di altri 57 Consigli comunali della medesima divisione, espone le ragioni che gli inducono a credere che la progettata linea di strada ferrata tra il Piemonte e la Savoia non potrà a meno di essere mandata ad esecuzione; e, a fine di agevolare alla Camera lo studio ed il giudizio tra i due progetti finora conosciuti, aggiunte alcune considerazioni tendenti a dimostrare che quello il quale, partendo da

Torino passa per Ivrea, Aosta ed il Piccolo San Bernardo, è per molti riguardi preferibile all'altro che fu proposto dal Governo, chiede che allorquando sarà sottomesso alla sanzione della Camera il relativo progetto di legge, voglia essa avere presenti le sue osservazioni ed istanze, e provvedere in conformità.

(La Camera non essendo in numero, si incomincia l'appello nominale, il quale viene interrotto stante l'arrivo di un sufficiente numero di deputati.)

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, metto all'approvazione il processo verbale.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 303.)

Dopo la votazione dell'articolo 12 del primitivo progetto, il quale prese il numero 13, vi è l'aggiunta proposta dal deputato Biancheri, concepita in questi termini:

« La disposizione di cui in questo articolo non sarà applicabile a quelle servitù di pascolo che fossero state legittimamente acquistate. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Biancheri ha la parola per svilupparla.

BIANCHERI. Signori, coll'adozione dell'articolo 12 la Camera ha proclamato la libertà di tutti i terreni situati nella cerchia dei così detti *vidazzoni* e *paberilli*, esonerando que-

sti terreni dalla servitù dei pascoli comuni cui andarono sinora soggetti, e col successivo alinea dell'istesso articolo ha poi proibita l'introduzione di ogni specie di bestiame in questi stessi terreni senza il permesso dei proprietari.

Io sento quant'altri mai l'importanza di queste disposizioni, e riconosco i benefici effetti che ne debbono risultare all'agricoltura dell'isola, ma comprendo altresì che da essa possono derivare gravissimi inconvenienti e flagranti ingiustizie se la Camera lo lascia concepito com'è attualmente senza recarvi modificazione veruna.

Per queste considerazioni nella seduta di ieri io votava per la proposta dell'onorevole Mellana onde lo stesso articolo, prima che fosse votato dalla Camera, si inviasse alla Commissione, acciò essa potesse proporre quegli emendamenti che stimasse meglio atti ad escludere siffatti inconvenienti ed allontanare tale ingiustizia. La Camera però avendo creduto di dover adottare quell'articolo nei termini in cui è concepito, ho creduto necessario di proporre l'aggiunta di cui diede testè lettura l'onorevole signor presidente, onde appunto evitare la flagrante ingiustizia che, a mio avviso, deriverebbe da questa disposizione, qualora essa fosse adottata senz'altra modificazione.

Per convincervi della giustizia e della necessità di questa mia aggiunta non spenderò molte parole. Risulta dai termini di quest'articolo e più specialmente lo dichiarava il signor ministro dell'istruzione pubblica nella seduta di ieri, che i terreni a riguardo dei quali è soppressa la servitù di pascolo sono di spettanza privata, a differenza dei terreni comunali e demaniali. E diffatti coll'alinea secondo di quest'articolo è proibita l'introduzione in questi terreni d'ogni specie di bestiame senza il consenso del proprietario, prova evidentissima che questi terreni hanno un proprietario, che sono cioè a dire in comune commercio e di privata spettanza.

La cosa essendo in questi termini, io dico essere certo che dopo l'abolizione dei feudi in Sardegna, dopo il riscatto di questi diritti, dopo che questi beni rientrarono nel commercio comune, e passarono nel dominio dei privati, dico che il medesimo diritto di pascolo può essere stato oggetto di contrattazioni, e che il dominio di questi terreni può essere passato ai terzi, o per attifra i vivi, o per atti d'ultima volontà, o per donazione, o per transazione col vincolo, o senza il vincolo di questa servitù può essere stato lasciato ad uno il diritto di proprietà, e ad altri la servitù. Dico quindi che questi terreni possono essere stati oggetti di contratto, e la servitù di pascolo può essere stata stabilita legittimamente con titolo legittimo e mediante corrispettivo.

D'altronde io non divido l'opinione emessa nella seduta di ieri dall'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica, che cioè questo diritto di pascolo non possa risultare dalla prescrizione.

Tutti sappiamo che tra le prescrizioni si annovera la prescrizione immemoriale e centenaria, quella cioè che tiene luogo del miglior titolo; che anzi in origine queste stesse servitù che adesso abbiamo sopresse possono essere risultate da titoli che più non si conoscono, e non si possono conoscere, perchè si perdono nel lungo lasso di tempo che eccede la memoria degli uomini.

Ora, in ordine a questi diritti che fossero stati acquistati per titolo, o che risultassero da una prescrizione centenaria, come potrà la Camera sancire la proibizione assoluta e senza veruna indennità, come dispone l'articolo già votato? Per me non posso comprenderlo, e molto meno posso conciliare una tale disposizione coi principii di eterna giustizia che debbono dominare in ogni legge.

Per verità io debbo supporre che la Camera votando ieri l'articolo 12 nei termini in cui è concepito, abbia considerato che i diritti di pascolo di cui nell'articolo in discorso sono diritti abusivi ed arbitrari, diritti cioè che non hanno una origine legittima, e che non sono stati acquistati con titoli, nè in alcuna delle maniere dalle leggi consentite. Non posso comprendere il voto della Camera che sotto quest'aspetto, poichè, in caso diverso, la Camera avendo soppresso dei diritti reali e dei diritti legittimi senza indennità di sorta avrebbe commesso una patente ingiustizia, ciò che non devo supporre.

Qui non si tratta di fare dei vantaggi al pubblico, ma si tratterebbe di togliere a uno la sua proprietà, che è cosa sacra, per procurare un vantaggio generale.

Vero è che abbiamo una legge che autorizza l'espropriazione per causa d'utilità pubblica, ma questo diritto d'espropriazione è solo sancito in vista dell'utilità che ne può ridondare al pubblico, ed è stabilito ad un tempo che in simili casi l'espropriazione non possa aver luogo che previa indennità.

Ciò non ostante l'articolo 12, quale è concepito, avrebbe precisamente soppresso tutti questi diritti di servitù, poichè di servitù appunto si tratta in questo articolo, e vi è precisamente le parole *di servitù*, e conseguentemente comprende anche quei diritti appartenenti, sia ai privati sia ai corpi morali, senza veruna indennità, cosa che io riconosco, e tutti dobbiamo riconoscere assolutamente ingiusta.

Ora, se è vero che i terreni contempati nell'articolo appartengono a privati, se in questi terreni possono essersi stabilite delle vere servitù di pascolo comune, l'aggiunta da me proposta è indispensabile, e di tutta giustizia per conciliare il bene generale coll'interesse e coi diritti dei terzi. Signori, abbiamo le leggi promulgate durante l'impero francese appunto relativamente a questi diritti di servitù del pascolo. Il Governo francese ha abolito questi diritti perchè li ha conosciuti nocivi all'agricoltura, ha riconosciuto che questo diritto così detto *droit de parcours de vaine pature* era assolutamente in urto coll'interesse dell'agricoltura, epperiò lo ha soppresso. Ma nella stessa legge che porta la soppressione di questo diritto voi trovate, signori, l'eccezione di cui nell'aggiunta da me proposta.

Il Governo francese ha dichiarato, e la legge ne fa piena fede, che in questa abolizione non possono comprendersi i diritti acquistati legittimamente negli anni antecedenti; dunque io dico che l'aggiunta da me proposta riesce evidentemente giusta e necessaria, sia per conciliare l'interesse generale coll'interesse particolare, sia per non lasciar sussistere nella legge stessa un germe di manifesta ingiustizia. Invano mi si opporrebbe che su questi terreni non possono essersi mai stabilite vere servitù di pascolo. Io non posso assolutamente associarmi alle idee espresse dal signor ministro dell'istruzione pubblica, che cioè non sia possibile che esistano su questi terreni diritti di servitù, anche perchè questi diritti si acquistano legittimamente per mezzo della prescrizione immemoriale. Io poi non posso credere che questi terreni siano esenti da ogni diritto di servitù legittimamente acquistata, perchè per me basta che questi beni, che questi pascoli siano qualche cosa di vantaggioso nell'interesse privato, che siano un libero commercio, per supporre che abbiano potuto fare oggetto di contratto ed essere stati legittimamente acquistati. D'altronde io dico per ultimo: supponga ancora la Camera che realmente non esistesse su questi beni veruna servitù legittima, che questi beni fossero assolutamente liberi, fossero soltanto soggetti all'introduzione del bestiame al

pascolo in modo abusivo, che cosa ne seguirebbe? Ne seguirebbe che l'aggiunta da me proposta resterebbe inutile, resterebbe oziosa, ma non potrebbe mai dirsi ingiusta, epperò la Camera non potrebbe mai rigettarla.

In una parola, votandosi l'articolo tal quale sta scritto, si sopprimono immediatamente tutti i diritti di pascolo senza veruna indennità, senza distinzione alcuna tra i diritti legittimi e diritti abusivi ed arbitrari, locchè sarebbe una vera spogliazione; conseguentemente io dico che l'aggiunta da me proposta è indispensabile per togliere dalla legge stessa ogni taccia d'ingiustizia.

SAPPA, relatore. Io mi oppongo alla disposizione che venne proposta dall'onorevole deputato Biancheri, e per i seguenti motivi: l'onorevole signor deputato propone che la Camera eccettui le servitù di pascolo legittimamente acquistate.

Io credo che la Camera non avrebbe avuto bisogno di fare una legge per proibire le servitù che fossero illegittime, in questo caso non eravi che ad applicare la legge, perchè ogni cosa che è illegittima coll'applicazione della legge si fa cessare. E dico che potevano essere legittime anche quelle che non hanno propriamente il titolo nella legge, ma che sono invalse per lunga consuetudine, per lungo uso. Riguardo alla servitù di cui si tratta, io credo che quando la Camera ha sancito la legge che abolisce la servitù dei pascoli comuni, ha inteso di abolire anche quella servitù che fosse legittima, nel senso che fosse acquistata per consuetudine, oppure non fosse contraria alla legge. Altro sarebbe il dire che la Camera avesse abolite quelle servitù, le quali fossero state acquistate in forza di un contratto; in questo caso sicuramente la legge verrebbe a pregiudicare diritti acquistati.

Nè in diverso modo ha proceduto l'Assemblea costituente francese, a cui ha accennato l'onorevole deputato, poichè la sola eccezione che fu fatta dalla medesima fu appunto quella delle servitù che si fossero acquistate per via di qualche convenzione; ma essa ha abolito ogni servitù di pascolo, fosse pure legittima per consuetudine e non vietata dalle leggi anteriori; quelle furono le servitù che furono abolite dall'Assemblea costituente; e così pure ha proceduto la Commissione nel progetto presentato alla Camera e che la Camera ha già in questa parte adottato. Devo poi rispondere all'onorevole deputato Biancheri in quanto all'allusione che fece riguardo al riscatto feudale. Egli dice: col riscatto feudale il Governo si è obbligato a concedere ai pastori la servitù del pascolo sui beni demaniali; e per conseguenza senza compenso non potrebbe abolire questa servitù in tal guisa acquistata. Rispondo che il compenso che pagavano i pastori per la servitù del pascolo sui beni demaniali consisteva nel pagamento delle contribuzioni surrogate alle prestazioni feudali, e appunto queste prestazioni surrogate vengono abolite, e per conseguenza la legge dà appunto quel compenso che l'onorevole deputato desidera; e lo dà specialmente ai pastori, in quanto che i proprietari di terre stabili sono tuttavia obbligati a pagare l'imposta prediale; ma i pastori vengono esonerati da ogni genere d'imposta, e per conseguenza i pastori hanno quel compenso che l'onorevole deputato crede giusto, e che è stata una delle considerazioni che ha avuto in mira la Commissione nel proporre l'abolizione del pascolo comune.

Io credo che con queste spiegazioni la Camera sarà persuasa che per essere coerente al voto che ha emesso ieri non può votare l'emendamento che ha presentato oggi il signor deputato Biancheri, perchè se la Camera avesse avuto in mira di abolire solamente le servitù di pascolo che fossero il-

legittime, poteva dispensarsi dal fare una legge apposita, mentre, come dissi, ciò che è illegittimo non ha d'uopo di altra legge per essere colpito.

ASPRONI. Perchè mi sembrava un beneficio troppo anticipato alla Sardegna, io ieri ho combattuto l'articolo 12 di questo progetto di legge. (Bene!) Oggi sorgo ad impugnare l'emendamento del deputato Biancheri, sebbene si presenti sotto le apparenze di equità e giustizia. È da sapere che dopo l'editto 1820 i proprietari poterono chiudere i loro terreni, senza che su di essi vi fosse detrazione per la servitù del pascolo. Le stesse comunità hanno il diritto, previa approvazione del Governo, di affittare alcuni tagli del salto ed applicarvi la mercede a comune vantaggio. Prova tutto ciò il niun diritto alle riserve proposte.

SPANO G. E. Io debbo far osservare che se si permette ad un solo capo di bestiami di entrare in un terreno a pascolare, non si può guarentire questo pascolo piuttosto sul terreno A che sul terreno B, quindi o lasciare le cose come sono o togliere assolutamente la libertà del pascolo; queste servitù a mio senso fece bene la Commissione a proporre che si togliessero, ottimamente fece la Camera nell'approvarne la soppressione, poichè la vera servitù del pascolo o rende il pastore padrone del terreno, o rende inutile questa servitù, poichè se il pastore ha il diritto di pascere sul mio terreno, egli vorrà usare di questo diritto sempre, in ogni tempo, in ogni stagione, quindi non potrò mai seminare il mio terreno, dovrò lasciarlo a pascolo per maggior comodità di quel pastore che ha il diritto di pascere il suo bestiame; oppure invece io potrò illudere facilissimamente il suo diritto, seminandolo continuamente, ed allora il suo diritto di pascolare si ridurrà ad un bel niente. Quindi queste servitù io credo non possano sussistere, e non potendo sussistere non vedo la ragione per cui si debbano in apposito articolo introdurre nella legge, e d'altra parte ripeto che ancora che esistessero, ancora che potessero esistere nelle vidazioni e paberilli, sarebbe lo stesso come annullare l'articolo 12 che la Camera ha votato ieri.

BUNICO. Io punto non dubito che la Camera nel favorire l'agricoltura in Sardegna voglia almeno essere altrettanto giusta quanto lo fu il Governo assoluto: ora quando volle questi favorirla, nel tempo stesso che sentì a tal uopo il bisogno di sopprimere in quell'Isola il sistema feudale, sentì pure la necessità di accordare un'indennità ai feudatari che ne rimanevano danneggiati.

Certamente nulla evvi di più contrario all'agricoltura che il diritto feudale e quello del libero pascolo; ma se per la soppressione del diritto feudale il Governo assoluto ha concessa un'indennità, perchè per l'annientamento dell'altro diritto di libero pascolo non dovrà il Governo costituzionale parimente accordare a favore dei pastori un risarcimento proporzionato ai diritti che per causa di pubblica utilità così vengono loro tolti? Non è, nè può al certo essere, perchè i diritti d'indennità si debbano rispettare quando stanno a favore di una classe ricca e potente, e perchè si possano impunemente togliere senza risarcimento alcuno quando essi stanno a favore di un'umile classe di poveri pastori; la giustizia a me sembra che debba essere una sola per tutti indistintamente i cittadini, siano essi doviziosi o miseri, deboli o potenti. Ogni qual volta vien tolto, o menomato un diritto, si deve corrispondere un'indennità a chiunque di questo diritto trovasi intieramente, od in parte spogliato.

Si favorisca pure l'agricoltura, ma si favorisca in modo giusto, e senza punto pregiudicare coloro i quali a soffrire ne vengano nei diritti loro acquistati. E se sta molto bene

che vantaggiata sia la condizione dei proprietari di terreni affinché li coltivino essi meglio, sta nello stesso tempo anche benissimo che non si conculichino per ciò, senza riguardo nè compenso alcuno, i diritti che spettano ai poveri pastori sui terreni medesimi.

Si è detto e ripetuto che i pastori già trovino una indennità nell'abolizione delle decime operatasi con questa legge. Ma chi è che non senta che la soppressione stessa essendo anche dalla legge medesima accordata a favore dei proprietari, essa costituisce per ciò solo una ragione di più per non vantaggiarli inoltre doppiamente coll'altra soppressione ancora del diritto di libero pascolo sui loro terreni e per sottoporli, almeno in corrispettivo di questo loro vantaggio, al pagamento di una proporzionata indennità a pro di coloro che privati sono di un tale diritto di pascolo; e così menando voi buona l'abolizione delle decime per i soli esercenti il pascolo stesso, e non per i proprietari dei terreni, tuttochè egualmente essi ne godano, non pareggiate più a questo riguardo le condizioni dei proprietari a quelle dei pastori, e finite così sempre per commettere a detrimento di costoro la già indicata ingiustizia di privarli dei loro diritti al pascolo, senza verun corrispondente risarcimento. In altri termini io non tengo per sufficiente a favor loro, come condizione d'indennità la seguita soppressione delle decime, giacchè essa si estende anche egualmente ai proprietari; approvo benissimo che questi ne godano, ma non parmi giusto, nè tollerabile che loro si attribuisca di più senza verun corrispettivo un diritto di pascolo, il quale è di altrui spettanza.

A me ripugna l'idea che colla legge in discussione possano gli uni essere arricchiti a detrimento degli altri.

Pensi seriamente la Camera a non togliere colle sue leggi i diritti legittimamente acquistati, ed in ogni caso lasci almeno la facoltà al potere giudiziario di statuire sul risarcimento dovuto a coloro che privati ne sono.

Io invito quindi e prego la Camera a non volere, per troppo favorire le proprietà in Sardegna, disconoscere gli altrui diritti di libero pascolo, i quali costituiscono essi pure una proprietà altrettanto inviolabile che essere lo possa quella dei terreni; e per non disconoscerli, io spero che dalla Camera si vorrà far luogo al proposto risarcimento per quelli di tali diritti che possano essere dai tribunali riconosciuti per legittimamente acquistati e tuttora sussistenti.

Non dimentichiamo che i diritti acquistati hanno in questi tempi piucchè mai bisogno di essere rispettati e protetti, e che il manometterli senza veruna indennità tende niente meno che ad aprire la porta al comunismo che tanto già viene da molti nella vicina Francia lamentato.

E quantunque io sieda in questo recinto sui banchi dell'estrema sinistra, sento essere ciò nullameno debito mio di nuovamente pregare l'intera Camera a non mostrarsi eccessivamente ardita nella soppressione degli altrui diritti.

Intanto, per le addotte ragioni e per quelle svolte dal signor deputato Biancheri, io appoggio per quanto so e posso le proposte state da lui fatte, comechè giuste e come quelle le quali solo possono ancora temperare il troppo rigore del già votato articolo 12 del progetto di legge cadente in discussione.

SULLIS. Dalle considerazioni esposte alla Camera dal deputato Biancheri per rendere accettabile la sua aggiunta, appare chiaramente che egli la vuole appoggiare alla prescrizione ed ai contratti anteriori alla legge. Ora io sostengo che la prescrizione in questa materia non possa allegarsi, giacchè è noto che i proprietari di questi terreni, semprechè volevano in essi usare dell'aratro impedivano questo pascolo,

il gregge non potendosi pascere nelle sommosse zolle; ecco dunque una facilissima operazione, per cui si rompeva questa vantata prescrizione e se veramente alcun diritto di pascolo avessero avuto i pastori, di certo avrebbero usato i mezzi legali necessari onde impedire quella operazione che loro toglieva il pascolo.

Qualche maggior riguardo merita l'altra parte del discorso del deputato Biancheri, riguardante i contratti, però anche in questo caso mi pare inutile la sua aggiunta, perchè la legge statuisce le massime generali e le eccezioni di queste massime, vale a dire le private contrattazioni, le quali sono atti individuali, non patiscono per la legge che non le distrugge.

Posta sotto questo aspetto la quistione, non mi pare giusto il paragone che istituiva l'onorevole deputato Bunico tra i feudi e questi pascoli; quando si tratta di feudi prima di tutto era da riguardarsi se si dovessero considerare per titoli le investiture dei feudatari.

Io qui non entro nella quistione se per buoni si dovessero accettare quei titoli; dico solo che dopo che furono accettati per titoli queste investiture, necessariamente si doveva divenire all'applicazione dei diritti che in virtù di questi titoli avevano i feudatari; ma nel caso dei pastori di cui ci occupiamo non vi è alcun titolo da presentare, il titolo che si è presentato è quello della prescrizione, ma si è già dimostrato come questa prescrizione veramente non si possa invocare, quindi cessa il titolo.

Vi è poi l'altro dei contratti privati: questi sì io li riconosco, io li voglio salvi, ma dico che non è necessario che si esprima questo nella legge, perchè la legge riguarda la massima generale, ma non distrugge gli altri contratti che si sieno fatti tra i pastori ed i proprietari.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri proporrebbe una modificazione alla sua aggiunta nei termini seguenti:

« Riguardo però alle servitù di pascolo che fossero state acquistate con titolo legittimo, l'abolizione di cui in questo articolo non potrà avere effetto senza una corrispondente indennità da determinarsi dai tribunali. »

DE CANDIA, commissario regio. Io mi oppongo ancora a queste modificazioni, perchè ognuno vede che invece s'introdurrebbe nella legge una grande ambiguità, ammettendo l'aggiunta proposta, la quale non sarebbe che un fomite di pretensioni, di liti e di cavilli.

L'articolo in discussione non può venire a ledere i diritti dei terzi, quando questi fossero acquistati per speciali convenzioni tra privati e privati, tra comuni e comuni; questi saranno certamente rispettati, perchè questa legge, torno a dire, non può ledere gli speciali contratti o i diritti dipendenti da titoli regolari.

Ma quali sono i titoli che possono vantare come individui i pastori? Giacchè, come ieri osservai, non possiamo considerare questi pastori come una casta a parte, come una classe che possa attribuirsi dei diritti speciali sopra questi terreni.

Dico perciò che non bisogna dar motivo a far nascere ambiguità porgendo materia ad erronee interpretazioni di questo articolo della legge. Rilevò giustamente l'onorevole deputato Sullis quali fossero invece i diritti dei feudatari onde essere integralmente indennizzati, allorchè si riscattarono i loro feudi; erano prezzo d'acquisti fatti, di convenii a titolo oneroso, ma i medesimi diritti non possono essere vantati dai pastori, giacchè i pastori non avevano essenzialmente maggiori diritti di quelli pertinenti a tutti i comunisti in generale, e questi giammai pretesero averne in fuori dei terreni di spettanza propria o del comune; e tanto

è vero che riconoscevano questi diritti dai feudatari, che ne pagavano in vari modi una ricognizione a guisa di tributo, sotto diversi nomi, ma sempre però a titolo d'affitto dei pascoli che usufruivano. D'altra parte i pastori venendo esonerati, come si è già osservato, da queste prestazioni che pagavano a titolo di fitto, mi pare che possano riputarsi bastantemente compensati dall'inibizione loro apposta di fruire a beneplacito della generalità dei pascoli. Riguardo poi a quanto venne detto dall'onorevole deputato Bunico, farò osservare che noi faremo appunto una legge, che in vero sentirebbe del comunismo legittimando i diritti al pascolo comune, giacchè io affermo che se si può dire esistere il comunismo pratico, è sicuramente in Sardegna, dove in certe regioni ognuno credesi padrone dei terreni quando ne sia il primo occupante. Per conseguenza si è voluto appunto por argine a questa piaga sociale collo stabilire finalmente il diritto di ciascheduno e poter dire: quello è tuo, questo è mio. Ma se lasciamo sussistere sempre questo vantato diritto, che lo si voglia far rimontare all'origine della società, sicuramente che noi sanciremo questo comunismo, del quale l'onorevole Bunico a ragione deplorerebbe l'introduzione nei nostri Stati. Per conseguenza, io dico, e per torre ogni ambiguità alla legge, e per non convalidare diritti che non esistono, io mi oppongo a che questo emendamento venga introdotto in questo articolo, e prego la Camera di non volerlo prendere in considerazione.

GIANONE. Mi sembra che gli onorevoli deputati Biancheri e Bunico vogliano dare a questa questione un'importanza legale molto maggiore di quella che possa realmente meritare.

Infatti, o si tratta di un supposto diritto di servitù a favore dei pastori, di quelli che non posseggono terreni, che esercitano una pastorizia nomade, ed io dico che questo diritto di servitù non potrebbe essere che personale; ma come si può sostenere legalmente un diritto di una servitù di questa natura? All'appoggio di un titolo, poichè diversamente il possesso dovrebbe essere immemoriale, e non potrebbe mai essere immemorabile quel possesso la cui origine si riferisce ad un individuo che esiste ancora. Dunque, sotto questo rapporto, cioè in quanto ai pastori, io non veggo come essi possano legalmente pretendere ad un diritto di servitù qualunque.

In quanto poi al diritto di servitù che possa competere ai proprietari di altri terreni che si trovano in eguale condizione, cioè al diritto di reciprocità di pascolo, di cui parla l'articolo 573 del Codice civile, quanto a questo, io dico, è regolato dalla legge. Le leggi comuni provvedevano sinora al modo di far cessare questa servitù reciproca, ossia questa comunione.

Se ora si trova che per le condizioni speciali della Sardegna sia il caso di regolare la cosa diversamente, di dichiararla cessata senz'altro per certe specie di terreni, siccome abbiamo fatto coll'articolo che abbiamo votato ultimamente, io non veggo che in ciò la legge esca dai limiti della giustizia.

La legge indusse, o meglio sanzionò quella comunione in certi casi: la legge suggerì altra volta il modo di farla cessare, la legge crede ora di risolverla assolutamente per certe specie di terreni. Io ripeto che in ciò la legge non può nemmeno incolparsi d'ingiustizia, nè penso, come dissi da principio, che la questione legale possa presentare tanta difficoltà, nè meritarsi tanta importanza, quanta si volle in essa trovare.

Osserverò da ultimo all'onorevole deputato Bunico che non è giusta la tema che esso manifesta che si possa in tal guisa

aprir la via per giungere al comunismo; io dirò anzi che è più fondato l'argomento contrario consistente nel dire che si tratta piuttosto di abolire una specie di comunismo, il quale esiste attualmente a quel proposito. Per questi motivi io voto contro l'emendamento Biancheri.

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHERI. Domando la parola.

Altre voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHERI. Io ho chiesta la parola per rispondere alle osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti, e siccome son io che proposi l'aggiunta, prego la Camera a permettermi di giustificare il fondamento della medesima.

Voci. Parli! parli!

BIANCHERI. Molte sono le osservazioni che si fecero contro la mia proposta; ma si è appunto dal confronto che ho fatto tra queste diverse osservazioni che ho dovuto maggiormente convincermi della necessità e della giustizia della medesima.

L'onorevole relatore ci ha detto apertamente che la disposizione votata dalla Camera nell'articolo 12 non si riferisce tanto alle servitù abusive, per le quali non si potrebbe veramente giustificare un diritto acquisito, ma che si riferisce anche a tutte quante le servitù legittimamente acquistate, vale a dire sia per contratto, come per successione. . . . (*Il relatore fa cenno di diniego.*) — (*Mormorio a destra*)

Mi permettano, il signor relatore ha detto che quest'articolo si riferisce anche alle servitù legittime; ora io dico che se sotto il nome di servitù legittime non si vogliono comprendere quelle acquistate per contratto, per successione, io non so che cosa debba intendersi per servitù legittima.

Viceversa, per parte degli onorevoli deputati Asproni e Sulis si è contestata questa circostanza; si è detto cioè che si riferisce a queste servitù, anzi si è messa persino in dubbio l'esistenza di queste servitù, si è preteso cioè di contestare che anche al giorno d'oggi in Sardegna si conoscano le servitù di pascolo, o, per meglio dire, che queste servitù sieno veramente riconosciute dalla legge. Ma io risponderò subito a quest'osservazione, che in Sardegna dal 1848 a questa parte trovasi in osservanza il nostro Codice civile, il quale ha un articolo particolare che riconosce questi diritti, e dice che debbono essere rispettati come tutte le altre proprietà. Ora se l'articolo votato dalla Camera si riferisce anche alle servitù legittime, allora, di due cose l'una: o la Camera intende che dopo la votazione di questo articolo non vi sia più luogo a prescindere, e che conseguentemente debba mantenersi anche per le servitù legittime, ed allora io dico che se ciò crede la Camera necessariamente deve comprendere nel suo articolo il diritto ad un'indennità per tutti quei proprietari che avessero acquistata questa servitù a titolo oneroso o mediante corrispettivo; e se non si mette questo principio di equità nella legge, allora io dico che la legge è evidentemente ingiusta, che non può stare, perchè non si può pretendere di sopprimere un diritto qualunque, di qualunque siasi natura, e soprattutto un diritto riconosciuto dalla legge, e massimamente un diritto che porta grandissimi vantaggi a chi ne è investito, senza immediatamente, anzi preventivamente indennizzarlo.

Oppure la Camera intende che sotto quest'articolo 12 non sieno comprese le servitù legittimamente acquistate, ed allora non può fare a meno di approvare la proposta che io feci, poichè essa tende appunto a far conoscere che veramente le servitù acquistate con titoli legittimi, o mediante corrispettivo, non sono comprese nella soppressione.

Ho proposto la prima aggiunta, che è quella che tenderebbe

ad escludere dalla soppressione le servitù legittimamente acquistate. Ho poi proposto la seconda aggiunta, perchè nel caso in cui la Camera credesse che dopo la votazione della prima parte di quest'articolo si debbano intendere abolite le servitù legittime, essa almeno almeno deve stabilire nello stesso articolo che quest'abolizione non abbia effetto a riguardo delle servitù legittimamente acquistate senza una corrispondente indennità; ed in ciò la Camera farebbe atto di prezza e mera giustizia.

In questa legge di abolizione delle servitù di pascolo vengono pure compresi i diritti competenti ai comuni ed ai corpi morali, come anche alle corporazioni religiose. Quindi non solo molti e molti privati, ma pur anche i comuni ed i corpi morali sentiranno immensi danni dalla sancita disposizione di abolizione. Ora che cosa ha detto l'onorevole relatore per escludere che in questa legge si sancisca il principio dell'indennità che si dovrebbe corrispondere ai possessori espropriati? Egli ha detto che l'indennità era già stata corrisposta e che consisteva nell'abolizione delle decime e delle prestazioni di cui agli articoli precedenti: a questa osservazione io contrappongo essere già stabilito il corrispettivo di questa abolizione, poichè in surrogazione di queste decime ed altre prestazioni si è già sancito che si debba stabilire l'imposta prediale, conseguentemente la soppressione di dette prestazioni non si potrebbe ritenere come compenso della soppressione dei diritti di pascolo di cui nel ridetto articolo 12.

In secondo luogo farò osservare che l'abolizione di queste prestazioni frutta in generale a tutti gli abitanti dell'isola di Sardegna, ma nel caso particolare vi possono essere degli individui interessati che in forza di contratto abbiano acquistato questi diritti, e ne abbia pagato il corrispettivo.

Ora, come indennizzerete voi questo particolare con una disposizione che abolisce generalmente tutte le prestazioni?

Vede la Camera che, in qualunque siasi modo, le aggiunte da me proposte meritano veramente di essere adottate. Nel primo caso, cioè quando la Camera col suo voto di ieri non abbia inteso di abolire ogni specie di servitù, allora la mia prima aggiunta è opportuna. Nel secondo caso, che cioè la Camera abbia inteso di escludere le servitù acquistate a titolo legittimo, in allora è necessario di stabilire che non possa aver effetto quest'abolizione in quanto alle servitù legittimamente acquistate, se non che mediante indennità.

Questi sono i principii che suggeriscono tutti quelli che hanno un'idea della giurisprudenza e delle leggi. Perciò io prego il signor presidente di mettere ai voti la mia prima proposta, e nel caso che essa non venisse adottata, di porre ai voti la seconda in surrogazione della prima.

SAPPA, relatore. Credo che la Camera non abbia dimenticato le parole che ho detto poco fa, con cui ho chiaramente spiegato che non s'intendeva di abolire con questa legge alcuna servitù che competesse ad un privato per virtù di un contratto qualunque. La servitù di cui si tratta in questa legge non è una servitù di questo genere, ma è l'uso promiscuo del pascolo a beneficio del pubblico.

Questa servitù è legittima, ma non è legittima nel senso che le attribuisce l'onorevole Biancheri, poichè la servitù di cui egli parla sarebbe una servitù legale in virtù di un contratto, ma non sarebbe servitù legittima.

Io leggerò alla Camera l'articolo della legge su cui si fonda questo diritto di pascolo comune in Sardegna. È l'articolo 1999 delle leggi della Sardegna, tratto dalle regie prammatiche antiche:

« I nativi ed abitanti di ciascuna villa e luogo terranno separati dai monti e dalle terre destinati pei pascoli del be-

stiane i terreni da lavorarsi e seminarli, chiamati *vidazzoni*, e la coltura e seminerio di tali terreni si farà da tutti unitamente un anno in una e l'altro anno nell'altra parte, sotto pena di 200 scudi; nè potrà in altra parte farsi il coltivo o seminerio delle terre a riserva di coloro che possedessero terreni chiusi, e con ciò che mediante legittima visita e ricognizione da farsi nel mese di ottobre di cadun anno risulti essere tali terreni chiusi e circondati da muro, steccato o fossa, in modo da non potervi entrare il bestiame; di quale ricognizione e visita si dovrà dai ministri di giustizia far risultare in un libro che dovranno fare in ciascun anno per quest'effetto; ed ove non risultino in tal modo chiusi i terreni, non potranno i proprietari pretendere il risarcimento di qualunque danno che venisse nei medesimi cagionato dal bestiame. »

Come vede la Camera da quest'articolo la servitù era legittima perchè era fondata su questa legge, ma non ostante che fosse legittima, siccome è stata attribuita per legge, un'altra legge la può togliere; non è con ciò che la legge si diparta dai principii generali di giustizia, perchè, siccome era già ammesso il modo di togliersi dalla servitù col chiudersi ed impedire l'uso di questo beneficio che godevano i pastori, così ciò che ogni proprietario poteva fare in virtù della legge mediante la chiusura pare che il potere legislativo lo possa sancire con legge liberando le proprietà da un peso il quale è generalmente riconosciuto pregiudizievole agli interessi generali.

Io credo che simile disposizione sia appunto una di quelle che le leggi possono emanare, perchè non ledono propriamente un diritto che sia acquistato nel modo che accennava l'onorevole deputato Biancheri, ma aboliscono un uso che reggeva intanto che la legge non lo colpiva con espresso divieto. Quindi io ripeto che per parte mia non fu mai detto quanto l'onorevole deputato Biancheri ha creduto che io avessi espresso, e che la disposizione di questa legge intesa ad abolire la servitù del pascolo comune ha appunto per iscopo di abolire quella servitù che era legittima, perchè se fosse stata illegittima si farebbe una cosa inutile, perchè, come ho già detto, non è d'uopo di una legge per far cessare una cosa illegittima.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima proposta del deputato Biancheri, così concepita:

« La disposizione di cui in questo articolo non sarà applicabile a quelle servitù di pascolo che fossero state legittimamente acquistate. »

(La Camera non approva.)

La seconda parte dell'aggiunta del deputato Biancheri è concepita nei seguenti termini:

« Riguardo però alle servitù di pascolo che fossero state acquistate con titolo legittimo, l'abolizione di cui in quest'articolo non potrà aver effetto senza una corrispondente indennità da determinarsi dai tribunali. »

(La Camera non approva.)

Ora viene la proposta del deputato Angius.

ANGIUS. Ci è prima quella del deputato Asproni.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Asproni è un articolo addizionale all'articolo 13. Quella del deputato Angius invece è un articolo che può andar addizionale all'articolo 12.

Darò prima lettura della proposta del deputato Angius:

« Nelle regioni deserte dell'isola, nell'interno e presso il litorale, e nei luoghi solitari dove passino le grandi strade, saranno conceduti dei terreni a quelle famiglie pastorali che

abbisognino di pascolo, perchè vi si stabiliscano, ed esercitando la pastorizia praticino pure l'agricoltura. »

Quest'articolo addizionale potrebbe però trovar luogo piuttosto dopo gli articoli che si riferiscono al regolamento di questi pascoli comuni.

DE CANDIA, commissario regio. Sarebbe nell'interesse stesso del demanio che le regioni che si possono trovare incolte o deserte nell'isola vengano concesse onde poterne trarre qualche partito; il demanio....

PRESIDENTE. Non è necessario entrare ancora in discussione di quest'articolo, perchè resterebbe decisa la questione di proprietà.

Oltre alla proposizione del signor deputato Angius, vi sarebbe quella del deputato Asproni, il quale propone un articolo addizionale così concepito :

« È proibita ogni forzata comunione di pascolo tra comune e comune; sarà però in facoltà dei Consigli dei rispettivi comuni di stipularla per patto speciale revocabile ad arbitrio di una delle parti. »

Mi pare però che quest'articolo dovrebbe trovar luogo dopo la votazione dell'articolo 13, poichè sarebbe un'aggiunta al medesimo.

ASPRONI. Io mi rimetto a quanto crederà di fare il signor presidente.

PRESIDENTE. Allora viene in discussione l'articolo 13 del progetto, che rimane 16, il quale è così concepito :

« Per un quinquennio dalla data summenzionata sarà tuttavia permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *vidazzoni e paberili*, riscuotendosi per parte del demanio e dei comuni, dai possidenti di quel bestiame, un fitto od una capitazione ragguagliata all'estensione del terreno od al numero degli animali pascolanti, ed al tempo che l'usufruiscono.

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti quest'articolo.

SULIS. Domando la parola per fare un emendamento che invece di un *quinquennio* sia posto il termine di un *decennio*, giacchè mi pare che il termine fissato dall'articolo sia troppo breve, e tanto più mi confermo in quest'idea, in quanto che l'industria agricola del paese specialmente si gioverà degli sbocchi commerciali che le prepareranno le nuove strade, le quali entro il quinquennio forse non saranno finite. Di questa considerazione mi valgo appunto, credendo che sia l'esempio dei maggiori profitti agricoli ciò che servirà di salutare argomento verso i pastori a persuaderli a mutare le loro abitudini erranti, le quali bisogna correggere, ma non violentare di troppo, quindi io vorrei che maggior larghezza fosse concessa in questa disposizione transitoria, la quale non impedisce l'agricoltura, ma salva anche gl'interessi più urgenti dell'agricoltura.

Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Sulis.

(È appoggiato.)

SAPPA, relatore. Nel seno della Commissione appunto alcuni dei membri avendo trovato alquanto breve il termine di un quinquennio, e confesso che fra questi ero anch'io, pareva, secondo le circostanze della Sardegna, dove le cose poi non procedono con una rapidità di progresso, che il fissare un termine un po' più lungo, per lasciar tempo ai pastori di stabilire altrimenti il modo di provvedere alla loro industria, potesse essere più conveniente; però uno dei motivi principali per cui la Commissione ha creduto di adottare il termine del quinquennio è il seguente: si è considerato che per lo più

gli uomini sono meno solleciti nel prendere un partito, quando il termine è troppo lontano, e se ciò è generale per tutti gli uomini, lo è vieppiù per uomini i quali, come i pastori, conducono una vita che è separata dal consorzio degli altri; si è creduto che stabilendo un termine di un quinquennio, questo termine servisse loro di stimolo a pensare al modo di provvedere a questo loro bestiame, senza valersi di questo diritto dei pascoli su quelle determinate proprietà.

Si è poi considerato che queste proprietà per la massima parte appartengono al demanio ed ai comuni; che tanto il demanio quanto i comuni sono naturalmente interessati a che questa legge possa avere una esecuzione tranquilla, una esecuzione che porti i minori sconcerti possibili, che per conseguenza adotteranno sicuramente tutti quei temperamenti che potranno assicurare la pubblica quiete, che potranno, diremo, conciliare la pastorizia cogli interessi dell'agricoltura, facendo da parte loro tutti i sacrifici che saranno del caso. Oltre a ciò, quando saremo ad un termine vicino, sicuramente il Governo, il quale conosce le circostanze dell'isola, verrà a dirci che questo termine ha bisogno di essere prolungato, e la Camera lo prolungherà.

Io credo dunque che nel senso che si è voluto dare a quest'articolo, cioè che servisse a stimolare i pastori a provvedere seriamente al modo di alimentare questo loro bestiame, indipendentemente da questa servitù, di cui godrebbero tuttora su quei determinati terreni, fosse una cosa conveniente e per conseguenza la Commissione all'unanimità ha aderito al termine di cinque anni, quantunque alcuni membri credessero meglio in principio che questo termine fosse protratto ad anni dieci. Se la Camera crede questi motivi sufficienti, come li ha creduti la Commissione, io credo che non farà difficoltà a votare quest'articolo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sulis.

SULIS. Invero non mi muovono le riflessioni che testè venne facendo l'onorevole relatore della Commissione.

Il principale suo argomento consiste nella tema che un troppo largo termine aiuti l'indolenza dei pastori. Io credo che questo timore non sia troppo fondato, giacchè io ritengo invece che maggior incitamento a rompere quest'indolenza l'avranno i pastori dall'esempio dell'utilità maggiore che ricaveranno gli agricoltori. Ma appunto perchè quest'esempio si faccia sempre più vivo egli è evidente che è necessario di allargare il termine prefisso, ed io sono persuaso che questo sia l'unico modo da tenersi.

Qui valga l'esempio della provincia di Ozieri nella quale si chiusero in maggior numero i terreni, e così è diventata la più prospera delle provincie dell'isola, ed è invidiata da tutte le altre; vediamo in quella provincia riuniti fraternamente e proprietari e pastori i quali, persuasi dall'esempio dei profitti delle chiudende, vi si affezionarono.

Nella provincia d'Ozieri il bestiame non ha con tutto ciò diminuito, invece ha aumentato di numero, e migliorato assai di qualità, di modo tale che il bestiame d'Ozieri non è soltanto ricercato dalle imprese di macelli di altri luoghi dell'isola, ma persino nei mercati della vicina Corsica e nella Toscana si spediscono i bestiami suoi.

Vede dunque la Camera come i pastori sardi sanno conoscere i loro vantaggi e trarne partito semprechè loro si dia l'agevolezza dei paragoni in cui io ritengo stare l'avanzamento delle buone pratiche; ma per rendere le circostanze che si richiedono più favorevoli a questo cambiamento di cose, conviene, ed io insisto affinchè il termine di cui si tratta d'un quinquennio, sia protratto ad un decennio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato

Sulis, cioè di portare la continuazione del diritto di pascolo comune sui terreni sì demaniali, comunali o privati, ad un decennio invece d'un quinquennio come era proposto dalla Commissione.

DE CANDIA, commissario regio. Veramente non pongo importanza nel dare una maggior larghezza a questo termine, tanto più che l'onorevole relatore della Commissione non sarebbe lontano dall'assentirvi. Però io proporrei un novennio, perchè dovendosi questa legge attuare nel 1852, cioè di qui ad un anno circa, verrebbe appunto a computarsi il decennio voluto dal deputato Sulis.

SULIS. Io accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo così emendato:

« Per un novennio dalla data summenzionata sarà tuttavia permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *vidazzoni e paberiti*, riscuotendosi per parte del demanio e dei comuni, dai possidenti di quel bestiame, un fitto od una capitazione ragguagliato all'estensione del terreno, od al numero degli animali pascolanti, ed al tempo che l'usufruiscono. »

(La Camera approva.)

Ora verrebbe la proposta del deputato Asproni; però, a parer mio, potrebbe stare ancora meglio dopo gli articoli 14 e 15.

(Il deputato Asproni acconsente.)

L'articolo 14 del progetto, che resterebbe il 17, è così concepito:

« I tratti di terreno di proprietà privata, che si trovassero entrostanti ai terreni demaniali e comunali compresi nell'articolo precedente rimarranno soggetti nell'istesso periodo di tempo al pascolo suddetto, partecipando i proprietari di detti terreni ad un proporzionale compenso, in ragione dell'estensione e qualità del terreno, salvochè non istimassero meglio segregarsene mediante la chiusura, in conformità del prescritto dall'articolo 563 del Codice civile. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 15, che rimarrebbe il 18, è concepito nei seguenti termini:

« Passato il novennio, ogni proprietà, di cui sopra, sì demaniale, che comunale o privata, s'intenderà svincolata dalla servitù del pascolo e la disponibilità delle medesime diverrà perfetta. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Asproni.

ASPRONI. Ieri vi descrissi lo stato miserevole della Sardegna per dimostrare l'inopportunità dell'articolo 12. La Camera apprezzò non la circostanza del paese, ma la giustizia incontrastata del principio di rispettare la proprietà. Il mio emendamento fu rigettato. È cosa fatta. Ristringo i miei voti caldissimi perchè le cure del Governo, in questo breve intervallo che passerà dalla promulgazione all'eseguimento della legge, sien tali che l'isola si trovi posta in grado di benedire il beneficio che le comparte il Parlamento nazionale. Esulterei se vedessi falliti i mesti presentimenti miei di lutto e di pianto, o rimaner la legge lettera morta. Credo che niuno negherà l'amore immenso che porto alla patria mia, e la brama ardentissima di vederla risorta all'antica prosperità, di vederla elevata sino alla sublime sfera civile di rispettare gli altrui terreni aperti.

Oggi eccoci a votare l'articolo addizionale che vi ho pro-

posto per estinguere al più presto possibile le discordie sanguinose che desolano molte popolazioni. Pregherei la Camera ad essermi benignissima. Quantunque niun diritto approvi la forzata comunione nel possesso di una data cosa, pure questa giurisprudenza non fu osservata da uomini impassibili che indurano nei loro fatali proponimenti in seno a Commissioni speciali ed alle magistrature, senza menomamente commoversi alle frequenti vendette ed uccisioni, conseguenze di odio fra comune e comune. Però è indispensabile che il Parlamento per esplicita legge prescriva siffatti abusi, il che otterremo se approverete il mio articolo. Son pochi giorni che i Dongalesi si son massacrati cogli Orgolesi loro limitrofi, e Bitti enumera con Buddusò vittime molte e danni incalcolabili.

La Sardegna, signori, è in civile dissoluzione. La parola vien meno al racconto dei casi atroci e delle gare funeste, e se l'occhio è asciutto piange il cuore. Leviamo da parte nostra i motivi che possono perpetuare questi lagrimevoli effetti.

DE CANDIA, commissario regio. Spiacemi dover sorgere anche quest'oggi a combattere la proposta dell'onorevole preopinante, massime in una questione che sarebbe tanto nei suoi, quanto nei mei desideri di vedere risolta. Sono ben lungi dal contestare in massima la giustezza delle sue vedute a questo riguardo, ma mi oppongo a che con questa legge, mercè un articolo d'aggiunta, si possa pregiudicare a queste comunioni che ebbero varia origine, e deciderne così inappellabilmente.

Le promiscuità dei pascoli hanno luogo sempre sopra terreni o demaniali o comunali.

1° Alcuni comuni già appartenenti a un medesimo feudo conservarono talora promiscuamente l'uso dei così detti *ademprivi*.

2° Altri comuni per le vicende dei tempi vennero meno, e altri ne sorsero più cospicui, ed i piccoli comuni furono assorbiti da quelli cresciuti in auge, conservando ciò nondimeno indivisi i pascoli colle antiche popolazioni. E noterò qui, in proposito di quanto diceva l'onorevole deputato Asproni, come il comune di Lalore si trovi inchiuso in quello di Nuoro, come Villanova Strisaille sia stata assorbita da Villanova Grande, e così ne potrei citare varii altri esempi.

3° Altre popolazioni ebbero comune origine in regioni già disabitate, ed ora non hanno ancora una vita politica propria, e sono detti *salti*; qui pure sonovi dei terreni goduti in comunione, e potrei citare appunto i *salti* di San Teodoro di Ovodè nella provincia di Nuoro, quelli di *Argustus populos* ed i *salti* del Sulcis, i quali ancora non sono eretti in comune, quantunque il Governo abbia fatto già delle pratiche, che credo portate a termine, perchè possano avere amministrazione propria.

4° Finalmente vi sono altri comuni che per mutate condizioni di cose convennero tra loro di certi accordi, gli uni ammettendo i vicini ai loro pascoli, mentre in compenso questi concedevano agli altri il diritto di legnare, e questi sono dei veri contratti, i quali rientrano nella questione poc'anzi agitata, cioè patti e convenii tra comuni e comuni, che si debbono rispettare. Queste promiscuità invero fecero nascere molte liti e molte contese accanite, ma trattandosi di compartecipazione di diritti è d'uopo che i tribunali amministrativi o i giuridici aggiustino queste contese e compongano tali dissidi. Diffatti, moltissime liti vennero di già definite in occasione dei lavori planimetrici per opera dei geometri, assistiti da delegati speciali spediti dal Governo sui luoghi, ove più facilmente si suole transigere e comporre le varie pre-

tese, in guisa che ebbimo la ventura di veder questioni antichissime che rimontavano a secoli essere così definite felicemente nel modo poc' anzi accennato.

La differenza di pagamento da feudo a feudo rendeva talora impossibile questi aggiustamenti, perchè ognuno voleva godere della promiscuità di quei terreni dove si pagava minor feudo; ma ora, venendo pareggiate le imposte, non vi sarà più questo fomite di discordie, e cesserà pur anche l'interesse di voler appartenere più ad un comune, che ad un altro.

Rimossi siffatti ostacoli colla perequazione dei tributi, viene pur tolta la brama d'appartenere più a questo che a quel comune; e coll'usufruire i terreni mercè affittamenti, non si ostineranno a voler serbare questa promiscuità.

Io pertanto non istimo che sia urgente di definire tali questioni con un articolo di legge improvvisato, con cui si lederebbero i diritti acquistati, per la qual cosa si richiedono maggiori studi, di cui il Governo si occuperà, presentando ove d'uopo alla Camera una legge speciale in proposito.

SAPPA, *relatore*. Il commissario regio ha di già ottimamente esposto alla Camera quant'io divisava ora di accennarle, imperocchè io intendeva per l'appunto di far conoscere alla medesima l'origine di questo diritto di promiscuità tra i diversi comuni.

Come la Camera ha inteso, siffatto diritto è per lo più la conseguenza di contratti emanati nell'occasione in cui un comune disputava con un altro sulla facoltà di pascolare in un dato territorio, per conciliare le quali contese intervennero sentenze per cui fu assicurata la comunione del pascolo tra i vari comuni, o si consentirono all'uopo apposite convenzioni in via di transazione, di modo che volendo rispettare i diritti legalmente acquistati, io credo che non si possa adottare l'articolo proposto dal deputato Asproni.

Del resto è certo che questa è una delle sorgenti più gravi dei dissidi che esistono in Sardegna fra comune e comune. Il Governo ha sempre procurato di temperare queste liti, e cercò dei mezzi termini per poterle comporre, e prova appunto ne siano quelle comunioni che esistono, le quali furono appunto fatte per sedare queste risse, queste questioni. Credo però che in ogni caso quest'oggetto dovrebbe essere contemplato da una legge particolare, ma che in questa legge non possa attualmente trattarsi del modo di comporre queste liti che esistono tra comune e comune in ragione di diritti o pretese di pascolo su rispettivi territori. Io respingo quindi quest'articolo addizionale, il quale pregiudicherebbe i diritti legalmente acquistati, mentre per la parte che potrebbe essere utile onde sedare le liti tra comune e comune, credo non sia proprio di trattarne in questa legge, e che convenga, ripeto, che si contempi tale questione per mezzo d'una legge particolare.

ASPRONI. Io colla mia proposizione non ho inteso pregiudicare quelle convenzioni speciali che si fossero concluse fra paese e paese, ma ho inteso di proscrivere quelle comunioni di pascolo che sono nate per mutua condiscendenza e senza patti, e che poi si vollero osservare come se di diritto, e divennero fomite di discordia.

Io quindi credo di togliere ogni difficoltà aggiungendo al mio emendamento queste parole: « Salvo i diritti che possono nascere da patti speciali. »

Del resto, io non posso mai consentire che questo articolo non sia votato, perchè è lo stesso che permettere che sieno perpetuate le discordie.

SULIS. A me pare veramente che con l'aggiunta testè fatta dal deputato Asproni l'articolo possa votarsi, giacchè

quali furono le ragioni che si opposero alla sua accettazione? Furono appunto i vari patti che esistono tra i vari comuni.

Adunque collo stabilire a questo proposito il riconoscimento dei diritti acquistati mi pare che ogni cosa sia definita.

Posta in questo modo la questione, mi giova far osservare al commissario regio che i lavori planimetrici provvidero a fissare i limiti dei rispettivi comuni, ma che questa legge deve provvedere a farli rispettare.

MAMELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Credo necessario di aggiungere qualche maggiore spiegazione per mettere la Camera in grado di poter votare con maturità di consiglio in questa questione che è anch'essa gravissima.

Io ammetto il principio che ha dettato l'articolo del signor deputato Asproni; non posso però ammetterlo che in astratto, ed i principii astratti non possono sempre concretarsi. Io dico che se tutta la difficoltà nascesse da speciali convenzioni, la cosa sarebbe conciliabile per mezzo dell'aggiunta suggerita dal deputato Asproni e dal deputato Sulis; ma gli ostacoli sono parecchi e bisogna conoscere le speciali circostanze della Sardegna.

Vi sono ostacoli di convenzioni speciali o concordati, come si chiamano secondo il linguaggio del paese, tra comune e comune; vi sono altre promiscue compartecipazioni di pascolo che non nascono da contratto, ma dalla necessità delle cose.

Per esempio, alcuni comuni, secondo il consueto destino delle umane vicende, sono andati ampliando, mentre altri andarono in decremento, e sono quasi distrutti. Quindi avvenne che alcuni si trovano con un'estensione smisurata di salti, mentre altri villaggi vicini non hanno neppure il necessario. Dunque fu necessità supplire all'insufficienza di alcuni comuni con instabilire queste promiscue.

E vi ha di più un altro ostacolo che deve dimostrare quanti studi debbono precedere, e come sia necessario pubblicare una legge apposita. Queste promiscuità in Sardegna per lo più si esercitavano fra villaggi appartenenti ad uno stesso feudatario, e fra quei villaggi non vi fu mai nè divisione, nè limitazione, di modo che se noi andiamo a pubblicare per legge che ciascuno si contenga ne' suoi limiti, faremo cosa inutile, perchè i limiti non si conoscono, perchè parecchi comuni non furono mai divisi nè limitati. Dunque bisogna proporre questa legge con qualche studio, vedere quali siano i comuni fra i quali è in vigore questa promiscuità, esaminare i due titoli, esaminare le condizioni dei diversi villaggi, perchè se ciò nasce, come pur troppo è nato, dalla circostanza dell'essere andati alcuni di essi in deperimento, ed altri in aumento, bisogna venire ad una nuova ripartizione di terreni.

Finalmente in quei comuni in cui è in vigore la promiscuità perchè appartenenti ad un tempo allo stesso feudatario, e perchè non vi fu mai divisione fra i medesimi, bisognerà venire a quest'abolizione, perchè è una legge savia che io di buon cuore avrei appoggiato, mentre non tende che a consacrare un principio astratto ed inutile a stabilire in questa legge. Se si vuol fare una legge utile e savia, con buona cognizione di causa, è necessario che il Governo proponga il progetto dopo maggiori studi. Basterà quindi che la Camera manifesti questo desiderio e lo esprima anche, ove lo creda, con un ordine del giorno; ma il volere inserire in questa legge un articolo siffatto, apporterebbe nient'altro che un imbarazzo, mentre si stabilirebbe un principio che nissuno contrasta in astratto, perchè niuno riconosce le comunioni perpetue.

ASPRONI. Io posso acconsentire affinché il mio articolo sia anche limitato a quelle popolazioni che esibiranno i titoli che giustifichino i loro confini, ma non potrò mai discendere a che sia eliminato da questa legge. Quando mi viene l'occasione del bene, non aspetto l'indomani a farlo. Aspettare la legge speciale accennata dal ministro Mameli sarebbe lo stesso che differirlo alle calende greche.

Insto pertanto che la mia proposizione sia messa ai voti. Se sarà rigettata, i mali che seguiranno pesino sulla coscienza e sull'onore di chi conosce le Commissioni fonti di discordie e disastrosi conflitti, e non le proscrive. A me basterà la coscienza di aver adempito al mio ufficio.

SPANOC. B. Signori, dappoichè noi votammo l'articolo 5 di questa legge, stabilimmo già un principio, dal quale non ci possiamo dipartire. Noi votammo che i beni, a qualunque appartengano, al demanio, comuni o privati residenti o non residenti, saranno soggetti ad un'imposta. Dunque la prima operazione che deve fare il Governo per attuare questa legge qual è? È di definire quali siano i terreni spettanti ai singoli comuni. Se dunque vi è promiscuità di terreni, la prima cosa che deve fare il Governo sarà quella che prima del 1° gennaio 1852 i limiti siano segnati tra comuni e comuni. Ora, segnati i limiti ne viene di sua natura l'articolo proposto dal deputato Asproni. Quindi non vedo come sia intempestivo essendo solo dichiarativo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Secondo le dichiarazioni fatte dall'onorevole deputato Asproni, la sua proposta resterebbe così modificata:

« È proibita ogni forzata comunione di pascolo fra comune e comune nei paesi che giustificano i limiti dei rispettivi territori, e salvi i diritti che nascono da convenzioni speciali: sarà pure in facoltà dei Consigli dei rispettivi comuni di stipularla per patto speciale rinvocabile ad arbitrio d'una delle parti. »

Se nessuno domanda più la parola, la metto ai voti.
(La Camera non approva.)

Viene ora l'articolo addizionale del deputato Angius.

DE CANDIA, commissario regio. Io sorgo per combattere come inutile quest'aggiunta del deputato Angius, poichè dico che queste proposte entrano nelle attribuzioni del potere esecutivo come cosa di pura amministrazione.

È sicuramente nell'interesse del demanio che questi terreni che si possono trovare in condizioni tali, lontani dall'abitato, affatto incolti od in siti deserti, dico essere nell'interesse del demanio di poterne trarre un partito qualunque, e questo partito massime si affaccia allorchè vi siano dei pastori che di buon grado vogliano colà porre stabilmente dimora.

Questo il demanio lo ha di già fatto, e lo andrà facendo, concedendo loro dei terreni con un mitissimo canone, ovvero senza canone veruno, perchè torno a dire che sarà nell'interesse dello Stato di poter trarre partito di questi terreni, ed estendere la popolazione.

Per conseguenza mi pare che sarebbe inutile di aggiungere un articolo che constataste quello che ha finora fatto il Governo, e che è disposto di fare per l'avvenire come di interesse suo proprio, e dirò meglio, dello Stato.

ANGIUS. L'onorevole signor commissario regio mi ha detto che era nell'interesse del demanio che si facessero queste concessioni; ha aggiunto che di queste concessioni se ne sono fatte. Io tuttavolta so che delle concessioni del genere che sono nella mia proposizione non se ne sono fatte perchè io parlo di concessioni in grande, di concessione di ampi territori, perchè possano servire a casali, e questi esser fondamento di nuove popolazioni, non di concessioni fatte a

particolari de' vicini paesi che manchino di terreno, o non ne abbiano assai per esercitare la loro industria.

Conveniva al demanio di fare queste concessioni da grandissimo tempo, e ancora non si sono fatte, onde vediamo dei punti nel litorale i quali restano deserti con grandissimo danno delle stesse finanze, massime nelle coste sinuose della Gallura, dove è operosissimo il contrabbando colla Corsica. La mia proposizione riguarda dunque grandi concessioni, concessioni fatte con immunità a un decennio, e a più o meno, secondo quello che sarà più prudente, e fatte non a una sola famiglia pastorale, ma a tre, a quattro, a quante famiglie si possono riunire in quel territorio.

Se crede il signor presidente che io sviluppi la mia proposta, io la svilupperò.

DE CANDIA, commissario regio. Domando la parola soltanto per far osservare all'onorevole preopinante che il Governo non si è ricusato giammai di fare queste concessioni allorchè le sono state chieste; ma dirò di più che precisamente nella Gallura furono fatti degli assegnamenti di terreni attorno agli stazii, riconoscendo di loro spettanza i terreni sgherbiti o fissamente occupati, quindi sono queste concessioni nel senso che poc'anzi l'onorevole preopinante avrebbe desiderato, ma allorchè non si presentano molte famiglie per poter aver un territorio, concederà naturalmente che il Governo non deve andarle a cercare, ma semprechè dei pastori aventi già casolari fissi, o per istabilire queste abitazioni hanno voluto delle concessioni di terreno, se ne sono fatte.

E dirò ancora che nel senso dell'articolo 8 della Carta reale 26 febbraio 1839, allorquando si operarono i lavori planimetrici, si sono pure circoscritti i terreni che usufruivano i pastori attorno alle loro capanne, e se ne diede loro l'assoluta proprietà; ma ripeto che quando si presenteranno delle circostanze che il demanio possa fare ancora delle più estese concessioni ad intere famiglie, ad ergere nuove popolazioni, nuovi comuni, non mancherà di proporlo. In appoggio di questa mia asserzione osserverò finalmente che nel Sulcis ove non si trovavano che dei salti così detti, sparsi qua e là, con delle abitazioni più o meno compatte, il Governo è venuto nel divisamento di erigerli in altrettanti comuni, ed in ciò avrebbe prevenuto il voto dell'onorevole deputato Angius, con far sì che appunto nel litorale vastissimo del Sulcis molte popolazioni che prima non erano, o che almeno non erano costituite a comuni, sorgano ad avere una vita politica propria. Onde, conchiudo, mi parrebbe inutile questa proposta, che non consisterebbe che in una raccomandazione al Governo, ma non potrebbe venir imposta per legge, giacchè il Governo, a norma delle circostanze vedrà il meglio che debba fare o proporre nell'interesse stesso dello Stato.

PRESIDENTE. Domando se l'articolo addizionale proposto dal deputato Angius è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Angius.

ANGIUS. Rispondo prima di tutto al signor commissario regio. Il Governo non deve andar a cercare le famiglie pastorali le quali vogliono unirsi in certo luogo. Ciò è giusto; ma il Governo avrebbe potuto almeno notificare le sue intenzioni, e dovrebbe invitar i pastori poveri perchè si riunissero. Egli parlò di certe concessioni fatte nella Gallura a famiglie pastorali; ed io credo che queste concessioni sono presunte, perchè nella Gallura quelli che hanno potuto occupare i terreni per i primi sono diventati buoni padroni; e quindi sono come tali rispettati. In riguardo poi a quelle piccole popolazioni che sono nel Sulcis, cioè nella provincia d'Iglesias, il

signor regio commissario accenna che il Governo abbia fatto molto per la popolazione del Sulcis; su che io ho diversa opinione, e credo pure che poco siasi curato di costituire in comuni quei casali (volgarmente *oddeus*), che hanno una notevole popolazione, e sono in qualche numero; perchè se avesse voluto farlo, omai l'avrebbe fatto, e li avrebbe posti nell'ordine dei comuni, nel quale meritano di essere meglio di non pochi altri comuni meno popolosi che sono in altre provincie. Egli ha detto pure che il litorale del Sulcis quanto prima si vedrà popolato in molti punti; io non conosco nel litorale del Sulcis altro punto popolato fuori che il piccolo borgo di Palmas, lasciando a parte la fiorentissima popolazione di Sant'Antioco, che siede nella penisola, sopra le rovine della famosa città di Sulci.

Passo, se lo permette la Camera, a spiegare le ragioni della mia proposta.

Nella contraddizione fatta ieri all'articolo 12 del progetto di legge, nell'intendimento di differire ancora ciò che di troppo è stato differito, si opponeva che nel divieto del pascolo comune sin qui permesso o tollerato, nelle terre arative delle vidazzoni o controvidazzoni, cioè della regione seminata e del maggese, la pastorizia decaderebbe, e che il pastorame irritato del suo decadimento trascorrerebbe ne' più deplorabili eccessi, massime nelle regioni settentrionali dell'isola, dove la principale industria vuolsi che sia la pastorizia.

Io non tengo bene fondati questi timori, perchè so che i pastori della Sardegna settentrionale non disconoscono i principii della giustizia, che intendendo il senso del *mio* intendono il senso del *tuo*, che non potranno pretendere che i proprietari di terre che sono sottoposti alle contribuzioni per le medesime perdano, perchè essi, immuni non solo dalla decima ecclesiastica, ma anche da ciò che dovevano a titolo delle antiche obbligazioni feudali, non patiscano alcuna diminuzione nell'interesse; ma se pure fosse a temersi ciò che fu malaugurato, dico che si potrebbero evitare quelle sciagure.

Perchè, dopo tolta la servitù del pascolo dalle terre delle vidazzoni e de' paperili, farebbero sedizione quei terribili pastori? Solo perchè mancherebbe la pastura agli armenti ed alle greggie. Ma siamo ben lontani dall'aver scarsezza di pastura.

L'isola ha una superficie di 6900 miglia quadrate e più, corrispondenti a metri quadrati 23,667,540,000, e ad ettari 2,366,734, senza contare i 10,000 ettari della penisola di Sant'Antioco, i 5200 dell'isola di San Pietro, i 4200 dell'Asinara, i 1900 della Maddalena, e senza considerare le altre isole minori che pure hanno una notevole superficie, come risultò dalla trigonometria istituita da Alberto La Marmora e non dalla planimetria dei geometri mandati poi nell'isola, come nella tornata del 24 disse l'onorevole Despine.

Or di cotesta estensione quanto è colto, e quanto resta incolto?

Secondo le asserzioni dello stesso onorevole deputato, dei 2,300,000 ettari ne sarebbero coltivati 1,500,000 e resterebbero incolti un milione; sicchè il dominio dell'agricoltura sarebbe esteso sopra più della metà dell'isola. Se mai questa proporzione dell'area colta ed incolta fosse risultanza, come pare che si accenni, dei lavori planimetrici, allora mi formerei un'altra idea dell'esattezza dei medesimi, che quella qui manifestata, perchè è certissimo a quelli che conoscono bene tutte le regioni dell'isola, che non la metà e più, ma un solo quarto incirca è coltivato; non ettari 1,500,000, ma soli 700,000 incirca; e sarebbe facilissimo dimostrarlo, mi-

surando sulla carta tutte le regioni che restano fuori dell'agricoltura.

Essendo dunque incolta l'isola in quasi tre quarti della sua superficie, essendo nell'interno e nel litorale vastissime estensioni totalmente deserte, dove per lunghe ore non s'incontra un uomo, non si vede una capanna, non manca dunque il terreno alla pastorizia, non mancano i pascoli, e non mancherebbero se pure maggior fosse il numero degli armenti e delle greggie.

Non giova che indichi le grandi regioni deserte della Sardegna, perchè è più facile vederle nella carta, e solo dirò che mentre la parte meridionale dell'isola è più popolata della settentrionale, sono tuttavolta nella parte meridionale immense regioni dove appaiono rarissimi gli abitatori, ed è una vera solitudine, come sa chi per studio ha dovuto visitar l'isola in tutte le sue parti.

Ciò restando inconcusso, io crederei deliberazione utilissima, se in quelle regioni deserte e nei punti più idonei si stabilissero dei piccoli casali per alcune famiglie pastorali in centro a uno o a due miglia quadrate di terreno, dove esercitassero la pastorizia, e praticassero pure un po' di agricoltura.

L'utilità di questa proposta è evidentissima.

Il bestiame entro i limiti di quel territorio, come dentro la chiostra di un'amplissima tanca (come sono chiamati nell'isola i latifondi chiusi) avrebbe pascoli propri ed un nutrimento sufficiente, purchè non si avesse la pazza ambizione di aver migliaia di capi senza frutto corrispondente: di più quei casali sarebbero il principio di nuove popolazioni.

La facile riuscita della stessa proposta è comprovata dai fatti.

Nelle regioni deserte della Gallura le famiglie pastorali hanno un particolar distretto per pascolarvi armenti e greggie, e praticarvi un po' di agricoltura, ciascuna delle quali, eccetto il caso d'inclemenza del cielo, ha il sufficiente per il proprio bestiame; tanto è vero che se passate in quei casali che i galluresi dicono *stazi*, trovereste belle abitazioni e sale ancora degne di ospiti distinti, come altri indizi di agiatezza, e trovereste persone molto superiori a quei semiselvaggi nomadi, orribili nell'aspetto, barbari di costumi che ramingano rubando, invadendo gli altrui territori, diroccando i muri delle chiudende, incendiando i boschi.

Nelle regioni deserte della Nurra a ponente e maestrale di Sassari, che hanno un'estensione di circa 160 miglia quadrate, vedreste qualche cosa di simile, ma al contrario della Gallura, per la maggiore idoneità del suolo, prevalente l'agricoltura alla pastorizia.

Lo stesso avvenne nelle amplissime e fertissime regioni succitate della provincia d'Iglesias, dove i pastori stabilitesi in mezzo al territorio, di cui ebbero concessione, diventarono agricoltori, e tanto crebbero in diversi punti per la generazione e per l'aggregazione di altri, che si vedono già fra loro fiorentissime coltivazioni, alcuni notevoli gruppi di case, i quali non sono ancora costituiti in comuni, sebbene non pochi abbiano una popolazione superiore a comuni di altre provincie.

Qui è giustizia che io faccia onore di tanto incremento ai vescovi d'Iglesias, e tra essi principalmente al Navoni, che poi sedette degnamente sulla sede primaziale di Cagliari, il quale procurò educare quegli uomini silvestri e promosse con tutti i suoi mezzi la prosperità di quelle nascenti popolazioni, come or fa l'attuale vescovo, uomo di dottrina ammirata nell'Università di Cagliari, venerando per santità di vita e per vero zelo (*Rumori*), degno di essere pareggiato... (*Nuovi Rumori*)

Voci. È fuori di questione! Stiamo alla legge!

Un deputato. La legge diventa un'apologia.

PRESIDENTE. Osservo all'oratore che questo è totalmente fuori di proposito.

ANGIUS. Non fo apologie, ma presentatasi l'occasione, do lode a persone degnissime di lode, che contribuirono allo stabilimento e incremento delle novelle popolazioni del Sulcis... (*Avanti! avanti!*)

Noterò infine le popolazioni che sono estreme nel meriggio dell'isola, Perla, Domus-Novas, Tralada, quali ebbero luogo in tempi poco lontani da alcune famiglie pastorali.

Queste utilità crescono di altri particolari comodi negli stabilimenti pastorali che siano fatti in certi punti del litorale e delle grandi vie.

L'utilità degli stabilimenti sul litorale sarebbe in questo, che potrebbsi in occasione di sospetto per contagio vietar l'accesso ai naviganti; in tutti gli altri tempi impedire il contrabbando, che con grave danno delle finanze è operosissimo, massime nelle marine prossime alla Corsica.

La loro utilità nelle regioni deserte dove passano le grandi vie reali e provinciali sarebbe nella comodità e sicurezza dei passeggeri; nella loro comodità perchè potrebbero servire di stazione, quando o per male, o per rigor del cielo, o per le tenebre è penoso o impossibile il proseguir la via; nella loro sicurezza, qualora il delitto, ora rarissimo, della grassazione diventasse più frequente.

Viene ora la questione sulla facilità o difficoltà dell'esecuzione.

Che vuoi per questi stabilimenti?

Basta di concedere a queste famiglie pastorali che vogliono unirsi in consorzio una o due miglia quadrate di terreno di pascolo, con totale immunità, per un decennio e più, o anche per meno, se siano dal Governo aiutate nel primo impiantamento, se loro si preparano le case, come si può fare lungo le grandi vie che sono per aprirsi.

Dirassi che per questo vuoi un dispendio? Ma quanto credete voi che costi in Sardegna la costruzione di una casa villica se si hanno alla mano i materiali, pietre, argilla, legname? Non sono necessarie neppur le tegole, perchè in alcuni luoghi si fa il tetto con assicelli rozzi, di rami fessi, che dicono *scandulas*, come le dicevano i Romani, dai quali furono usate per 470 anni.

Resterebbe la mano d'opera. Ma nell'isola dove il Governo tiene spesso ozianti una grossa ciurma di condannati a lavori forzati, potrebbsi con l'opera loro fare queste e cose molto maggiori con immenso risparmio dell'erario, con soddisfazione della società offesa dai loro delitti, con utilità degli stessi condannati, se si adoperassero nelle arti che hanno imparato, o si ammaestrassero in quelle nelle quali possono essere utili al Governo. Vi sarebbe il risparmio delle finanze, perchè se un altro operaio vuole 30 soldi per giornata, i condannati ne avrebbero assai di 6; e queste mercedi poste in una cassa di risparmio potrebbero ai medesimi fornire una somma per ristabilirsi nella società dopo scontata la pena, altrimenti gioverebbero agli eredi o ai dannificati; vi sarebbe la soddisfazione della società offesa, perchè la somma dei buoni servigi compenserebbe in qualche parte il male da essi operato; vi sarebbe il bene di essi stessi, perchè in una fatica moderata vivrebbero più sani, nell'occupazione sopporterebbero più facilmente il peso della loro sciagura, nella disciplina diventerebbero più morali. Il fine della pena dev'essere di soddisfare la società e di migliorare il condannato.

Insomma si può facilmente soddisfare ai pastori, che vedonsi ristretti gli antichi campi del pascolo per l'abolizione

della servitù del pascolo, concedendo ai medesimi un'estensione sufficiente di territorio, perchè vi si stabiliscano e vi esercitino la pastorizia e l'agricoltura, come felicemente si praticò nella Gallura, nella Nurra e meglio ancora nelle regioni sulcitane; onde seguiranno vantaggi pregievolissimi che sieno animati tanti deserti, che la pastorizia prosperi, che l'agricoltura si distenda; di più nelle posizioni litorane che sia più sicura da commerci funesti l'isola, vietato il contrabbando, e negli stabilimenti sopra le grandi strade che si abbiano opportune stazioni per riposo e sian più sicuri i passeggeri.

Le quali cose essendo siffatte come le ho presentate alla vostra considerazione, spero che nel vostro senno e nel desio di veder migliorate in tutti i rispetti le condizioni dell'isola, approverete col vostro voto l'articolo da me proposto.

DE CANDIA, commissario regio. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE CANDIA, commissario regio. Sarò brevissimo; intendendo di dare un semplice schiarimento su quanto venne ora accennato in ordine ad alcune cifre, giacchè mi pare che tali questioni si debbano combattere altresì con delle cifre. Spero quindi che la Camera non isdegherà che io entri brevissimamente in questi particolari.

L'onorevole preopinante ha detto che non vi resterebbero terreni per uso di pascolo in Sardegna, perchè la maggior parte di essi risulterebbero dai rilevamenti coltivati. Io farò osservare che appunto dai lavori planimetrici risulta che la superficie totale dell'isola che possiamo ritenere all'incirca di sei milioni di starelli metrici, di questi ve ne sono tuttora incolti approssimativamente due milioni di proprietà comunale e demaniale, e dei tre milioni e più di proprietà privata vengono annualmente lasciati incolti la metà, perchè possiamo ritenere che non si coltivano a poco presso ancor meno della metà degli anzidetti terreni, essendovi delle grandissime estensioni di terreno le quali sono lasciate interamente al pascolo. Ma ponendo ancora che si coltivi la metà dei terreni che sono in mano dei proprietari privati, presenterebbero un 1,600,000 starelli, per conseguenza rimarrebbero ancora destinati annualmente al pascolo circa quattro milioni di starelli metrici di terreno, che rappresenterebbero in sul totale i due terzi della superficie disponibile pel pascolo, ed un terzo per l'agricoltura.

JACQUEMOUD ANTONIO. M. le commissaire royal, en répondant tout à l'heure à M. le député Angius, a exposé, relativement à l'île de Sardaigne, une théorie que, pour mon compte, je ne saurais admettre. Cette théorie concerne les concessions que le Gouvernement peut faire aux cultivateurs et aux pasteurs qui demandent du terrain à exploiter. M. le commissaire a dit en propres termes que le Gouvernement peut, dans l'intérêt de l'agriculture, distribuer des terrains pour la colonisation de l'île, faire telles concessions absolues, telles aliénations de propriété domaniale qu'il jugera à propos.

Pour mon compte, je ne pense pas que le Gouvernement ait ce droit.

Par la présente loi nous avons, il est vrai, investi de pouvoirs exceptionnels en ce qui touche la cadastration, l'assiette de l'impôt et le système de répartition des contributions dont nous fixerons prochainement le montant pour la Sardaigne; mais nous n'avons formulé aucune disposition légale qui lui confère le droit d'aliéner les terres domaniales par voie de vente, ni au moyen de concession gratuite. Il importe ici de bien nous entendre. Je crois qu'à cet égard M. le rapporteur de la Commission partage mon opinion.

DE CANDIA, commissario regio. Sarà sempre per via di legge. Se ne farebbero delle proposte specifiche che verrebbero presentate al Parlamento.

JACQUEMOUD A. De la manière absolue dont M. le commissaire royal s'était exprimé tout à l'heure il résultait évidemment, selon lui, que le Gouvernement aurait pu, à son arbitre, sans recourir à l'autorisation du Parlement, faire telles concessions qu'il aurait voulu. Mais dès l'instant que M. le commissaire royal explique en termes formels que sa pensée est bien que la concession devra être préalablement sanctionnée par la Chambre, je n'ai plus rien à dire, si non que je prends acte de cette déclaration.

SAPPA, relatore. Appunto per queste considerazioni io credo che l'articolo che viene proposto dal deputato Angius non si possa adottare, perchè concessioni perpetue il Governo non ne potrebbe fare, e non credo nemmeno che con una legge si possa autorizzare il Governo a farne. Ogni volta che si tratta di alienare una parte del territorio dello Stato, il Governo deve necessariamente promuovere una legge; è perciò inutile la proposta disposizione. Se è un consiglio che si vuol dare al Governo, credo che egli già sia persuaso della convenienza di fare queste concessioni, ed ove d'uopo i discorsi pronunciati in questo recinto basterebbero a raccomandargli questa convenienza; ma, ripeto, non potendo il Governo fare concessioni perpetue senza il concorso del Parlamento, la disposizione sarebbe affatto inutile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Angius.

(Non è approvata.)

L'articolo 16 del progetto, e che ora rimarrebbe 19, è così concepito:

« Il bestiame, dal primo gennaio 1852, cesserà di essere soggetto all'imposta regia, provinciale e comunale. »

Il deputato Fagnani ha presentato a quest'articolo un emendamento così concepito:

« Al pari delle proprietà di cui sopra, sono esonerati i bestiami della Sardegna dalle decime e da qualunque altra contribuzione, tranne da quella che lo Stato avrà diritto d'imporre anche su di essi a norma dell'articolo 25 dello Statuto. »

La parola è al signor Fagnani.

FAGNANI. Sono brevissime le parole che voglio dire per lo sviluppo di questa proposizione.

La Commissione ha stabilito che i bestiami abbiano da essere esonerati da qualunque siasi carico.

Verrà giorno in cui lo Stato vorrà costituito il censimento a tutti gli averi dei cittadini.

Se votiamo l'articolo della legge tal quale venne proposto dalla Commissione, ci troveremo allora d'aver pregiudicata la questione in maniera che per mite che abbia a suo tempo da essere l'imposizione, sempre verrà a trovarsi aggravata a quell'epoca la condizione dei tenementari di bestiami, in confronto a quella che ci avremo fatta oggi colla presente legge; nel che io credo essere un grave inconveniente, il quale inconveniente sarà, come a me pare, onninamente evitato coll'adottare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

SULIS. Io vorrei proporre che in quest'articolo si soprimesse la parola comunale, e quindi ridurre l'esenzione alle imposte regia e provinciale. Per informare la Camera dei motivi che mi fecero proporre questo cancellamento, dirò che in Sardegna vi sono alcuni comuni i quali appunto per la giacitura loro montuosa hanno la maggior parte delle loro ricchezze nelle mani dei proprietari dei bestiami. Ognuno sa che i comuni devono far molte spese attualmente in Sardegna. Ogni comune ha 24 titoli di spese comunali, e questi

24 titoli verranno ad ampliarsi. Ora se noi togliamo questi comuni la facoltà di poter sopperire ai propri bisogni, non so quale utilità loro rechiamo.

Aggiungerò ancora che queste spese comunali sono vere spese di famiglia, e quindi tutti, a mio credere, vi debbono partecipare. In terraferma, sono informato che vi esiste nei comuni un'imposta, se non diretta affatto, indiretta almeno sul bestiame, ed è quella del giogatico, la quale non si ha tra noi.

Io vorrei pertanto che il bestiame fosse favorito, come è di giustizia, coll'esenzione dalle imposte regia e provinciale, ma che tuttavia non venisse esentato dall'imposta comunale.

SAPPA, relatore. Aveva domandata la parola per fare una proposta simile a quella che ha fatto il deputato Sulis, anche perchè credo che questa proposta è coerente al disposto della legge del 7 ottobre 1848, la quale lascia la facoltà ai comuni di imporre non solo l'imposta addizionale alla principale regia, ma anche di stabilirne altre. Ora il precludere ai comuni della Sardegna quella facoltà non è conveniente, per conseguenza io adotto la proposta dell'onorevole deputato Sulis, e credo anzi che si dovrebbe anche estendere all'imposta provinciale e lasciare questa disposizione soltanto per la regia, poichè è della regia che qui si tratta. Propriamente quest'articolo si potrebbe dire non necessario, poichè quando nell'enumerazione delle diverse proprietà che saranno colpite dall'imposta di cui si tratta non fu contemplato il bestiame, ne viene per conseguenza che il bestiame andrà esente.

Però quest'articolo fu inserito in questa legge appunto per far sentire ai pastori che venivano esonerati dall'imposta; quest'era pertanto piuttosto un articolo di appagamento che una disposizione di legge, perchè del resto, ripeto, questo articolo sarebbe inutile.

Io credo poi che la disposizione proposta dall'onorevole deputato Fagnani, di dire cioè che siano esonerati dalle decime i bestiami, sia affatto inutile perchè le decime si sono abolite, come reputo inutile il dire che non è tolta all'autorità sovrana la facoltà d'imporre il bestiame, perchè con una legge non si può privare il potere legislativo di questo diritto: la disposizione di quest'articolo non può accennare che all'imposta prediale di cui in ora si tratta; però, come dissi, credo nemmeno necessaria la disposizione di quest'articolo, ma se la Camera, per le ragioni che ho addotte, crede di doverlo mantenere, credo che si debba mantenere la sola esenzione riguardo all'imposta regia, e concepire l'articolo in questo modo:

« Il bestiame, dal 1° luglio 1852, cesserà di essere soggetto all'imposta regia. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Fagnani.

(Non è appoggiata.)

Domando se è appoggiata la proposta dei deputati Sulis e Sappa.

(È appoggiata.)

DE CANDIA, commissario regio. Io vorrei che non fosse compresa la contribuzione comunale, perchè questa è sempre imposta a cura dei comuni stessi, e per i bisogni comunali è bene che tutti concorrano. Ma in quanto alla contribuzione provinciale, spiacevoli di non essere d'accordo, per la prima volta, coll'onorevole relatore della Commissione, giacchè questo tributo dovendosi principalmente percepire sopra i centesimi addizionali, bisognerebbe allora censire ancora il bestiame per poter fare il riparto regolarmente.

Mi pare ancora che non raggiungerebessi neppure lo

scopo, perchè si è avuto principalmente in mira con quest'articolo di far sentire il beneficio ai pastori col dichiararli esenti da queste contribuzioni; e mantenendosi l'imposta provinciale a loro carico, potrebbero pensare che non fosse che una cosa illusoria quella di esonerarli semplicemente dalla contribuzione regia, essendochè la contribuzione provinciale, se non supera, raggiunge talora in importanza la contribuzione prediale regia.

Per conseguenza io vorrei che fossero compresi semplicemente per l'imposta comunale, ma fossero esenti dall'imposta regia e provinciale.

SAPPA, relatore. Io credo che con una spiegazione avrò anche questa volta la soddisfazione d'essere d'accordo col regio commissario. Quando dico di sopprimere anche la parola *provinciale*, appunto non accenno a quell'imposta che si percepisce in modo addizionale, perchè quell'imposta non potrebbe mai colpire il bestiame che è prediale; dunque quest'imposta non potrà mai essere contemplata in questo articolo. Le provincie, a termini della legge del 1848, essendo corpi morali che hanno l'amministrazione dei propri beni, e che hanno, a termini della legge, la facoltà di imporsi, potrebbero aver interesse anche d'imporre il bestiame; non dico che questo accadrà: probabilmente non accadrà, perchè generalmente le imposte delle provincie sono solamente addizionali all'imposta regia: ma siccome la legge che si tratta di attuare in Sardegna lascia la facoltà alle provincie ed ai comuni di poter stabilire imposte, io non vorrei con questa legge pregiudicare quello che colla legge del 1848 si stabilisce.

FAGNANI. In tal caso io vorrei fare un'altra proposta che, cioè, fosse interamente soppresso l'articolo di cui si tratta.

PRESIDENTE. Domando se la proposta di soppressione fatta dal deputato Fagnani sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo una proposta sospensiva, deve avere la precedenza.

SINEO. Domando la parola.

Prima che la Camera passi alla votazione di questa proposta può convenire di avere una spiegazione dalla Commissione.

Coll'articolo primo che è stato votato dalla Camera (secondo il senso che produceva nel mio spirito) si abolivano tutti i diritti che attualmente si percepiscono; veramente vi sono molti diritti che non sono espressamente nominati, ma sono compresi nei termini generali, come sono quelli delle prestazioni feudali.

Io credo dunque che tutte le contribuzioni attuali sieno soppresse. Ciò posto, io non vedo quale sia l'utilità dell'articolo che ora cade in discussione.

Quando il Governo crederà che sia da introdursi qualche nuova imposta in Sardegna, la proporrà, e naturalmente sarà oggetto di seria discussione nel Parlamento.

Non vedo il perchè si voglia ora anticipare su questa discussione. Non solo è necessario di salvare la libertà ai comuni ed alle provincie di proporre nuove imposte, ma bisogna anche salvare questa facoltà al Governo.

Quest'articolo è dunque perfettamente inutile.

SAPPA, relatore. Le ragioni che venne esprimendo l'onorevole deputato Sineo sono appunto quelle che, forse non così ampiamente, andava io adducendo quando diceva che quest'articolo non era necessario, perchè attualmente essendo stata surrogata l'imposta prediale, ed in questa non essendo compreso il bestiame, a termini dell'articolo 5 ne veniva per

conseguenza che il bestiame non sarebbe colpito dall'imposta. Quindi io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Sineo. L'oggetto solo per cui la Commissione ha creduto d'inserire quest'articolo fu quello di dare maggior appagamento, ed è appunto di quest'espressione che mi sono servito, cioè, che la disposizione di cui si tratta, piuttosto che di legge, era di appagamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 16.

(La Camera approva.)

« Art. 17. Il debito pubblico della Sardegna s'intenderà fin d'ora accomunato a quello delle provincie continentali dello Stato, e sarà retto colle stesse leggi e norme. »

DEMARCHI. Se nessuno domanda la soppressione di questo articolo, la domando io.

A me pare che una disposizione di questo genere non possa entrare in questa legge. Una così grave deliberazione richiederebbe inoltre un più maturo esame, nè ci si potrebbe passar sopra così leggermente con un articolo di disposizioni generali.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DE CANDIA, commissario regio. Signori, per quanto parer possa quest'articolo estraneo ad una legge sui tributi, che anzi superfluo sarebbe forse in principio dichiarare il debito pubblico della Sardegna accomunato a quello delle provincie continentali, dacchè la fusione d'interesse dovette altresì confondere gli averi ed i pesi rispettivi, pure, siccome il debito pubblico di quel regno (ora costituente undici provincie della sarda monarchia) ebbe tale un'origine e tali guarentigie che, non dovendo tener più conto, massime di queste ultime, era pur d'uopo sostituirvi la solidarietà del credito di tutto lo Stato.

Al debito pubblico creato con regio editto 25 agosto 1825 nella somma di lire 2,504,000 vennero assegnati per servire la rendita e per fondo d'estinzione i proventi decimali del così detto monte di riscatto. Questo debito ridotto al 1° gennaio corrente anno pelle ventitrè seguite estrazioni a lire 23,485 17 di rendita, verrebbe totalmente estinto nel 1854; cosicchè, all'epoca dell'attuazione di questa legge (1852) non rimarrebbero più che poche migliaia di lire di rendita da estinguersi.

Il debito feudale redimibile creato con regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843 nella complessiva somma di lire 544,860 99 di rendita, rappresentante un capitale di lire 10,897,219 80, trovandosi ora ridotto pelle dieci seguite estrazioni di cedole ammortizzate a lire 9,704,469, ossia a lire 485,223 45 di rendita.

Questo debito ebbe origine nel compenso dato ai feudatari allorchè, seguito il riscatto feudale, ripigliava la Corona il dominio diretto, lo Stato i veri proventi, i redditi e le proprietà territoriali, ma le dogane, le prestazioni surrogate ed i beni demaniali ascendenti a non meno di 480,000 ettari, fra i quali 240,000 di superficie forestale furono attribuite a guarentigia di questo debito.

Con regio editto 15 febbraio 1841, in dipendenza del sovraccennato debito, e dietro alcune considerazioni pei vincoli di successione, venne istituito un *debito perpetuo* che però non toglie al Governo la facoltà di estinguerlo, e dal 1841 a questa parte trovandosi soltanto iscritto in esso la tenue somma di lire 14,319 85 di rendita. Finalmente col regio editto 11 gennaio 1844 si creava un debito di 4 milioni, il quale, in dipendenza di sei seguite estrazioni è ora ridotto a lire 3,313,000.

Quindi il debito complessivo recato dall'isola è costituito

nella somma di lire 13,487,172 di capitale, più lire 14,319 85 di rendita perpetua.

Se non che per conforto del Parlamento debbo soggiungere che questi 13 o 14 milioni sono ampiamente rappresentati dai 480,000 ettari di terreno che, pel fatto principale che generava questo debito, rientrarono nel demanio dello Stato.

Da ciò la Camera scorge quale relazione abbiasi l'articolo 17 coll'economia della legge, poichè fattosi entrare nel dominio dello Stato i terreni, i tributi, ed i proventi che costituivano la principale guarentigia, la speciale ipoteca del suddetto debito, doveasi altresì considerare questo accomunato al debito generale dello Stato, e dividerne oggimai le leggi e le vicende.

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se la proposta Demarchi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

DEMARCHI. Io credo che si dovrebbe invitare il Ministero a proporre una legge speciale a questo riguardo, poichè ci mancano ora tutti gli elementi indispensabili per deliberare. Le spiegazioni or ora dateci dal commissario regio non poterono essere intese da tutti, e perciò non è possibile che la Camera deliberi all'improvviso ed in questa forma sopra una materia così importante.

DE CANDIA, commissario regio. Nella fusione dell'isola di Sardegna colle provincie continentali della monarchia si dichiarano comuni tutti gli oneri o carichi dello Stato; dunque il debito pubblico sardo era già stato dichiarato implicitamente debito dello Stato. Una volta l'isola di Sardegna reggevasi quale Stato a parte; essendosi unita poc'anzi al Piemonte, tutti gl'interessi divennero comuni, cioè, formarono gli oneri e proventi della monarchia sarda. Del rimanente, già dissi poc'anzi come essendo stato principalmente guarentito questo debito sui beni e sui proventi dello Stato, ragion vuole che siano queste ipoteche trasmutate in quella speciale guarentigia che forma la base principale del credito dello Stato, cioè la propria stabilità e ricchezza. Ed in ciò mi pare che non possa esservi nè ingiustizia, nè soverchio aggravio per lo Stato. La Sardegna sarà onerata anch'essa di una parte del debito delle provincie continentali, e contribuirà pur lei a quei debiti già esistenti, o che si costituiranno in avvenire.

SANTA ROSA T. Io appoggio la proposizione Demarchi non per la ragione da esso adottata, ma perchè l'articolo posto in discussione solo intende a dare (come già disse l'onorevole relatore per l'articolo precedente) un appagamento alla Sardegna, o meglio ai possessori di cedole dell'isola, senza punto conseguire lo scopo che ci designava il commissario regio. Di fatti la riunione dell'isola di Sardegna agli Stati continentali, o per meglio dire la fusione fatta delle finanze dell'isola e di terraferma, ha già prodotto nel caso accennato dal commissario la riunione dei debiti pubblici rispettivi; e ciò tanto è vero che nel bilancio dell'erario per l'esercizio del 1850 si trova portata la somma necessaria per servire a due debiti pubblici della Sardegna, quello cioè del 1844 e quello creato pel riscatto dei fondi. Non figurano però in quel bilancio l'altro debito pubblico precedente e l'estinzione della carta monetata, perchè il servire al primo ed alla seconda spetta al monte di riscatto, i cui redditi e passività dovranno però essere compresi nei bilanci, secondo ebbe a decidere la Camera sopra la mia proposta.

Questi sono i debiti pubblici della Sardegna testè accennati dal commissario regio. Ebbero assegnazioni speciali per la loro guarentigia, e se non possono nè devono essere fusi co-

gli altri debiti pubblici, ma regolati colle loro leggi speciali, sono cioè non di meno debiti delle finanze dello Stato, non di quelle dell'isola che non esistono più, osservando inoltre che nelle leggi non si devono introdurre disposizioni per sè inutili; che del resto, mediante quest'articolo si metterebbe in dubbio il principio dell'assoluta fusione delle finanze dell'isola e di terraferma; perciò io appoggio la proposta del deputato Demarchi, perchè sia soppresso questo articolo.

ASPRONI. Io mi meraviglio come si muovano dubbisopra quest'articolo, non essendo che una logica conseguenza della fusione seguita tra la Sardegna ed il continente.

Se la Sardegna fondendosi col continente ne abbracciò i comodi, ne abbracciò anche gl'incomodi; noi abbiamo accettato le leggi demaniali, il continente accetti anche di partecipare al nostro debito.

SINEO. Credo che nessuno in questa Camera voglia contendere il principio che ha suggerito la proposta sulla quale si discute; credo che non si farà mai in questo recinto nessun contrasto intorno alle legittime conseguenze della fusione dell'isola di Sardegna con le provincie continentali. Avvi solo una questione di opportunità, se convenga attualmente di far menzione di questa materia che realmente si riconosce alquanto estranea a quella su cui si raggira la presente legge.

Furono sottoposte varie considerazioni in appoggio della proposizione suppressiva. Mi si permetta di soggiungerne un'altra. Fra i debiti della Sardegna tiene principale luogo quello proveniente dal riscatto dei feudi. Io non intendo di eccitare ora una discussione che sarebbe intempestiva, ma la Camera si ricorderà che nella prima legislatura da molti deputati della Sardegna, anzi da alcuni che fanno ancora attualmente parte del Parlamento, fu fatta una proposta specifica per la revisione dei contratti che danno origine a questo debito.

Ora, se attualmente si praticasse un accomunamento così compiuto come nei termini proposti, forse potrebbe credersi pregiudicata la questione delle revisioni, ed io non vorrei che la Camera così senza avvedersene la pregiudicasse.

SAPPA, relatore. Dirò i motivi per cui la Commissione ha acconsentito anche si inserisse in questa legge la disposizione di quest'articolo.

La Commissione considerò che in dipendenza della fusione dell'amministrazione della Sardegna con la parte continentale dello Stato, questo era divenuto di necessità debitore solidario colla Sardegna, tanto più che per fatto del Governo era venuto meno il pegno su cui il debito della Sardegna era assicurato, perchè pare naturale che chi occupa il pegno assuma l'obbligo di guarentire la cosa assicurata.

Era dunque naturale che la Commissione ritenesse come a carico di tutto lo Stato il debito pubblico della Sardegna: ciò essendo, la Commissione considerò pure che in Sardegna era desiderata la dichiarazione di cui è caso in quest'articolo come nuova guarentigia del suo debito; considerò pure che è convenienza di ogni debitore di appagare per quanto è possibile il creditore.

Ora, desiderandosi dai creditori dell'isola di Sardegna questa dichiarazione, ed essendo la medesima, a giudizio della Commissione, implicita nella fusione già operata, non trovò difficoltà, come dissi, ad aderire alla proposta del Governo.

Aggiungerò ancora, riguardo alla stessa considerazione che ora viene accennata dall'onorevole deputato Sineo, che, non dirò tutti, ma alcuni membri della Commissione, fra' quali c'era pur io, si sono determinati di aderire a che s'inserisse quest'articolo nella legge, perchè, siccome si tratta di un de-

bito rispetto al quale furono fatte varie transazioni, era conveniente di far sentire che il Governo non ha intenzione di ritornare sulle liquidazioni avvenute, quand'anche ve ne possano essere alcune le quali siano sospette di eccessivo favore; dico che i membri suddetti così operarono appunto perchè erano persuasi che era importante di assicurare i detentori di questi titoli i quali potevano forse temere una reazione che non è sicuramente nel pensiero nè del Governo, nè del Parlamento di operare. Quindi fu questo uno dei motivi per cui i membri predetti hanno aderito a che quest'articolo fosse inserito in questa legge.

Però non v'ha dubbio che la sede di questo articolo non è propriamente in questa legge, e per conseguenza la Commissione, nel mentre ha aderito all'inserzione di quest'articolo, io credo che non farebbe difficoltà che si sopprimesse; però, non avendo avuto tempo di sentire il suo avviso a questo riguardo, non posso parlare che a nome mio proprio.

DEMARCHI. Io aggiungerò soltanto che, sia che la fusione abbia già avuto pienamente luogo, e sia omai perfetta, come ci diceva l'onorevole deputato Santa Rosa, e che perciò l'articolo riesca inutile, sia che la fusione non possa ancora aversi per così perfetta da escludere la necessità di ogni deliberazione legislativa in proposito, io dico che questo articolo deve essere soppresso.

Se è necessaria ancora una legge, è pur necessario che per noi si abbiano sotto gli occhi tutti gli elementi per farla, e per decidere la cosa con cognizione di causa; ed in tal caso quest'articolo dice troppo poco.

Di più, sento dire dal deputato Santa Rosa che vi sono varie specie di debito pubblico in Sardegna, e qui per la poca chiarezza della redazione, si può quasi intendere che non vi sia che un solo debito. Noi non sappiamo in che si differenzino queste varie specie, non sappiamo che cosa sia questo *Monte di riscatto*, e tutte le altre parti che costituiscono il debito pubblico di Sardegna, quindi non possiamo deliberare su questa materia privi di tutti i dati, di tutti gli schiarimenti necessari.

Che se l'articolo è inutile perchè la fusione è omai perfetta, allora lo si tolga come una mera superfluità, un pleonasmo. Questo io dico, mentre per parte mia io dichiaro che sono lontanissimo dal volermi opporre alla fusione di tutti gl'interessi della Sardegna coi nostri, mentre anzi io desidero all'incontro che la fusione si faccia piena ed intera, sicchè veniamo tutti ad essere veri fratelli.

RICCI VINCENZO. La Camera è concorde nel riconoscere che in seguito alla fusione delle finanze dell'isola lo Stato intero ha contratto l'onere di pagare il debito pubblico della Sardegna, ma oltre alle osservazioni fatte intorno all'inopportunità di quest'articolo nella presente legge, mi pare che debba porsi mente ad alcuni riflessi che suggerisce il prescindere delle parole colle quali è redatto.

Il debito pubblico si dice fin d'ora accomunato: lo stretto senso di queste parole sarebbe che cessa di esistere il debito speciale della Sardegna; che non vi sarebbe più che un solo ed unico debito pubblico dello Stato.

Stabilito questo principio, ne verrebbe in conseguenza che dovrebbero in via amministrativa e per semplice regolamento del ministro di finanze sopprimersi tutti i titoli speciali del debito di Sardegna e somministrarsi in compenso altrettanti titoli del nostro debito pubblico.

Ora questa misura riuscirebbe dannosa, non allo Stato che deve corrispondere egualmente gl'interessi non maggiori nell'uno che nell'altro caso, ma nuocerebbe a molti fra i creditori speciali della Sardegna.

È noto cioè come le cartelle del debito del 1849 attualmente abbiano un prezzo molto più alto delle altre cartelle del debito pubblico. Inoltre molto più rapida è l'estinzione dei vari debiti in Sardegna, chè tutti saranno rimborsati fra pochi anni.

Ora il sostituire a siffatte cedole altri titoli di un corso inferiore ecciterebbe certamente molti richiami per parte dei possessori, i quali potrebbero lagnarsi, e con ragione, di essere stati pregiudicati.

Per queste considerazioni, mentre io non ho veruna difficoltà a che si assicuri nel modo il più assoluto il debito pubblico della Sardegna, proporrei tuttavia di variare la redazione col dire, a cagion d'esempio: « Il debito pubblico della Sardegna è guarentito sui redditi di tutto lo Stato. »

In tal guisa si darebbe una maggiore assicurazione, dichiarando che lo Stato riconosce il dovere di servire questo debito. (*Rumori*)

Non è che io creda necessaria questa dichiarazione; ma in materia di credito pubblico le spiegazioni non sono troppe, e quindi, mentre conterrebbe una nuova guarentigia, eviterebbe, col togliere le parole: « il debito pubblico s'intenderà accomunato » gl'inconvenienti ed i richiami che per parte dei possessori di cedole si potrebbero muovere.

Io proporrei quindi che quest'articolo, invece di essere redatto nel modo che venne dalla Commissione proposto, si limitasse a stabilire che « il debito pubblico della Sardegna è guarentito sui redditi di tutto lo Stato. »

SULIS. L'attuale questione vuol essere considerata sotto l'aspetto del diritto e sotto quello del fatto.

In quanto al principio di diritto, parmi che tutti abbian già conosciuto qual sia, e come per effetto della fusione tra Sardegna e Piemonte, i debiti pubblici rimangano di loro natura accomunati.

Rimane ad esaminarsi il principio di fatto; questo, a mio credere, urge che sia riconosciuto, sia perchè dee tenersi per conseguenza del principio del diritto da niuno disconosciuto, sia perchè altrimenti ne verrebbe una grave ingiustizia, in quanto che gli utili demaniali della Sardegna sono già di diritto e di fatto accomunati cogli utili demaniali del continente. Come va dunque questo? Perchè gli utili sono accomunati, e gli oneri no? Mi pare sia evidente l'ingiustizia. Si dice che ci possono essere dei vizi sulla formazione, sull'origine di questo debito pubblico; ma io risponderò che il Governo tiene molti mezzi per togliere questi vizi.

Badi bene la Camera che questa in buona sostanza è più questione di parole che d'altro, ma intanto queste parole possono produrre delle pessime conseguenze, poichè se in Sardegna comincerà a riflettersi ciò che io testè dicevo, che gli utili demaniali sono già accomunati di diritto e di fatto, ma che gli oneri non lo sono ancora, ciò potrebbe, ripeto, produrre delle pessime conseguenze.

Inviterei perciò la Camera ad adottare questo articolo, il quale a buon conto non produce alcuna variazione sensibile sullo stato delle cose, giacchè è già riconosciuto il diritto di accomunare gli oneri, e ad essi l'erario comune sta soddisfacendo.

DE CANDIA, commissario regio. Io perciò accetterei l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Ricci siccome quello che mi pare potrebbe convenire a tutte le opinioni, perchè senza pregiudicare la questione circa la redazione più conveniente di quest'articolo per le varie specialità di quel debito, dichiarerebbe il principio già di fatto e in diritto esistente che questo debito è essenzialmente riconosciuto dallo Stato, e che sarà guarentito dalle sue finanze.

Io tanto più insisto sopra di ciò in quanto che fo osservare alla Camera che non soltanto i soli terreni servivano di guarentigia al debito pubblico sardo, ma che il demanio ebbei le molte selve produttive, le saline, le peschiere, le miniere e tutto quanto prima rappresentava un'ipoteca speciale di quel debito. Sarà pur d'uopo quindi che, vendendo questi beni incamerati a beneficio dello Stato, questo si renda solidario di questi debiti.

E tanto più ciò mi preme, dopo le parole pronunziate dall'onorevole deputato Sineo, il quale porrebbe in forse nuovamente l'origine e la natura di questi debiti legalmente costituiti, fra i quali s'annovera il debito feudale.

Io farò osservare per coloro che volessero rimescolare quelle pratiche che queste cedole feudali non si trovano più in totalità in mano dei feudatari, ma sono già passate in commercio, in mano di terze persone, quasi per la metà del loro valore nominale.

Quindi, se si operasse a norma di quanto suggeriva l'onorevole deputato, si verrebbero a colpire di certo discredito quelle cedole, e si recherebbe così un grave danno a tutti i possessori di esse che talora le accettarono in pagamento, o negoziarono oltre il pari.

Laonde quest'articolo è soltanto dichiarativo d'un diritto acquisito al debito pubblico sardo come l'istesso onorevole deputato Santa Rosa lo ha opportunamente asserito, e che non può essere menomamente contestato. Insisterò dunque perchè sia adottato l'emendamento proposto dal deputato Ricci, così competente in questa materia.

SAPPA, relatore. La Commissione aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Ricci.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposizioni: la soppressione proposta dal deputato Demarchi e l'emendamento formulato dal deputato Ricci, il quale consiste nella dichiarazione che il debito pubblico di Sardegna è guarentito dalle finanze dello Stato.

La Commissione, avendolo accettato, si deve ritenere come appoggiato.

Pongo prima ai voti la soppressione dell'articolo 17 proposta dal deputato Demarchi.

(Dopo prova e controprova, è soppresso.)

Leggo l'articolo 18:

« Il Governo provvederà acciocchè le singole disposizioni della presente legge siano poste alle epoche precitate in piena esecuzione. »

Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io propongo la soppressione di questo articolo in quanto che mi sembra assolutamente inutile. Ora le leggi sono viziose quando contengono parti inutili.

Una simile disposizione legislativa o bisogna sopprimerla in questa legge, ovvero apporla in tutte le altre leggi che fa il Parlamento, il che non si adopera. Io credo poi inutile incaricare il Governo di provvedere all'esecuzione delle leggi, perchè questo è appunto l'ufficio del Governo, al quale perciò si dà il nome di potere esecutivo.

Propongo pertanto la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Michelini.

(È appoggiata.)

JACQUEMOUD ANTONIO. Ce dernier article, il est vrai, n'est pas essentiel. Toutefois, je ne vois aucun inconvénient à le laisser subsister; c'est une spéciale recommandation faite au Gouvernement pour qu'il mette toute sa diligence à rendre possible la mise en vigueur de la loi pour le 1^{er} janvier 1852.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 18.

(È approvata.)

Ora che tutti gli articoli sono approvati, darò lettura dell'intera legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 315.)

Si passerà allo squittinio segreto.

RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO DELL'ANNO 1850 NELLA PARTE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A GENOVA.

MENABREA, relatore. J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le rapport de la Commission sur le budget de 1850 concernant l'exploitation du chemin de fer de Gènes à Turin. Pensant que la Chambre ne désire pas en entendre le développement, je me borne à déposer le rapport sur la table de la Présidence. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 187.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO SULLA BANCA NAZIONALE.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il detto progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 497.)

PRESIDENTE. La relazione e il progetto di legge suddetti saranno stampati e distribuiti.

FARINA PAOLO. Faccio osservare che la variazione introdotta è di sì poca importanza, che non avendo nessuna influenza sul complesso delle disposizioni, la Camera, ove lo credesse opportuno, potrebbe votare subito queste leggi.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda passare immediatamente alla discussione e votazione di questa legge.

SINEO. Domando la parola.

Io credo che alla proposta dell'onorevole Farina si oppone lo Statuto, col quale si vieta a ciascuna delle Camere di discutere e votare salvo dietro preavviso d'una Giunta. Ora il parere della Giunta non c'è.

La Camera si ricorda che nella prima legislatura molti casi urgenti si sono presentati; la Camera usava in questi casi di sospendere la seduta pubblica e di radunarsi negli uffici, i quali nominavano immediatamente la Commissione. Tutta volta, ripigliandosi nello stesso giorno la seduta, la Commissione faceva il suo rapporto e la Camera deliberava senza pernicioso dilazione.

Così si concilia il rispetto dovuto allo Statuto con qualsiasi considerazione d'urgenza.

FARINA P. Io avvertirò che la Camera ha già adottato questo sistema in altre leggi, come, per esempio, in quella riguardante i soldati di giustizia; in un'altra riflettente i buoni del tesoro, sulla proposta del Ministero stesso del quale faceva parte il deputato Sineo (*Voci dal centro e dalla strada*) e sui sugheri in Sardegna; conseguentemente io non ci vedo alcuna seria difficoltà a che sia subito discussa, tanto più che si sarebbe già su questo argomento sentito l'avviso della Giunta nella prima volta.

IOSTE. Quanto a me non mi credo così vincolato da queste formalità esterne da credere che non si possa passar oltre, quando si tratta di cosa sulla quale sia agevole formarsi im-

mediatamente un'opinione: ma ora non ho ben compresa la questione.

PRESIDENTE. Come ho potuto sentire, si tratterebbe solo di ciò che nel progetto di legge sulla Banca nazionale stato votato dalla Camera si sarebbe dal Senato introdotto un emendamento col quale invece dell'obbligo imposto alla Banca di pagare direttamente i commissari e vice-commissari, si sarebbe sostituita la disposizione di versare la somma relativa nella cassa del pubblico erario dal quale verrebbero poi pagati i medesimi.

IOSTI. Siccome questa è veramente una questione che si attiene a quell'imbarazzo burocratico, cioè di cui pur troppo sentiamo da tanto tempo gl'inconvenienti, io non credo che si possa procedere oltre alla leggiera, ma penso debba essere alquanto studiata, nè ora mi sentirei in grado di deciderla.

VALERIO L. L'onorevole deputato Farina ha citato un esempio; ma l'esempio non sta. Si trattava semplicemente nella legge dei sugheri di un cambiamento di redazione che non portava nessuna modificazione alla legge, era cioè in essa introdotta soltanto una definizione della parola *sughero*; ma l'articolo mutato nella legge delle Banche ha sua importanza, e se non l'avesse il Senato non avrebbe certo mutato questa legge, conoscendo benissimo che ciò avrebbe dato luogo ad una nuova discussione nella Camera dei deputati. Laonde io credo che non si possa votarlo senza esame e senza preavviso della Commissione; ove diversamente si operasse, si andrebbe incontro ad una vera violazione della lettera e dello spirito dello Statuto. Io scongiuro la Camera a non voler stabilire un precedente incostituzionale pericolosissimo. Nella integrità dello Statuto sta tutta la nostra forza.

FARINA P. Faccio semplicemente osservare che se si vuol fare una nuova relazione, avendo lunedì all'ordine del giorno la legge dei 6 milioni, corriam pericolo che questa legge, che pur è di grande importanza, specialmente pel tesoro, venga differita sino alla Sessione ventura.

ASPRONI. Si tenga seduta domenica.

LANZA. Se si trattasse di una semplice variazione di redazione, come accade in varie altre leggi, sarebbe il caso di passare immediatamente alla discussione ed alla votazione; ma qui c'è una variazione la quale fu suggerita da motivi che meritano molte considerazioni. Il Senato fu indotto a fare questa modificazione, considerando che lo stipendio di 16,000 lire sarebbe troppo tenue; che quindi il Governo dovrebbe corrispondere un assegnamento maggiore, la parte del quale che fosse in più delle 16,000 lire sarebbe corrisposta dal Governo stesso. Rimane quindi a vedere se convenga che questi commissari siano pagati dal Governo. Io non voglio dire che la questione sia molto difficile; ma pure vuol essere ponderata; talchè credo che sia una cosa molto imprudente il voler passare alla votazione di questa mutazione introdotta nella legge dal Senato, senza che faccia prima il suo corso e che sia esaminata dalla Giunta che ne riferisca. Per abbreviare le quali operazioni io propongo che senza fare il solito giro negli uffici sia mandata direttamente alla Commissione che fu già nominata per l'esame di questa legge. Così potrebbe la relazione essere in pronto anche per la prima seduta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Lanza.

(È appoggiata.)

Siccome è più ampia la proposta che si passi immediatamente alla votazione della legge, io la metto ai voti...

LANZA. Io credo che non si possa neanche mettere ai voti

questa proposta, perchè è contraria allo spirito ed alla lettera dello Statuto.

PRESIDENTE. Siccome vi è un precedente di una legge votata immediatamente dopo...

VALERIO L. Allora si trattava semplicemente d'un cambiamento di redazione.

PRESIDENTE. Io consulto la Camera...

LANZA. Io credo veramente che osti lo Statuto a questa votazione, perchè se si trattasse d'un semplice cambiamento di redazione, non vi sarebbe una nuova proposta; ma qui il cambiamento introdotto dal Senato costituisce una nuova proposta.

Ora, lo Statuto dice chiaramente che le proposte debbono essere riferite da una Giunta prima di essere votate dalla Camera. Mi pare dunque che lo Statuto sarebbe violato con questa votazione.

PRESIDENTE. Io non posso decidere questa questione, si deve necessariamente sentire il voto della Camera. Essa deciderà se intenda di ammettere o non ammettere la votazione immediata.

BIANCHERI. Io credo che non si possa porre ai voti una proposta quando si trova in urto collo Statuto. L'articolo 55 dello Statuto è concepito in questi termini...

Voci. Lo conosciamo molto bene.

BIANCHERI. « Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa, » ecc.

Questa, quantunque non sia una proposta di legge, è però sempre una proposta; ed io propongo la questione pregiudiziale sulla proposta del deputato Farina. (*Rumori generali*)

PRESIDENTE. La questione sta appunto nel vedere se sia una vera proposta o no.

Essendosi mossa la questione pregiudiziale, io consulterò sopra di questa la Camera, affinchè decida se osti lo Statuto alla mozione del deputato Farina.

(Dopo prova e controprova, la Camera respinge la questione pregiudiziale.)

RAVINA. Postochè non è stata accettata la questione pregiudiziale che si opponeva a questa proposta affinchè non potesse pure venir posta ai voti, io argomenterò contro la proposta Farina.

Non c'è nulla da cui debbano tanto guardarsi i Parlamenti quanto dallo ammettere precedenti pericolosi. Qui si dice che si tratta di un cambiamento di lieve importanza; ma un'altra volta può venirne un altro di grande, e poi un altro di maggiore, e poi un altro di grandissima importanza. (*Oh! oh!*) Se noi ci avveziamo a deliberare così su due piedi, repentinamente, ci abiteremo a giudicare precipitosamente e con temerità. Io per conseguenza prego la Camera a voler mandare questa proposizione alla Commissione perchè sia discussa e riferita di urgenza.

ASPRONI. Io ho domandata la parola per ricordare alla Camera un precedente di questo genere, quando il deputato Barralis presentava la legge per dare la cittadinanza agli abitanti di Oporto.

Voci. Ma il caso era affatto diverso.

ASPRONI. Si richiedeva che essa fosse approvata per acclamazione, eppure fu deciso che quella proposta passasse agli uffici (*Rumori*), appunto per non istabilire alcun precedente. (*Oh! oh!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Farina, affinchè si passi immediatamente alla discussione di questa legge.

(Non è approvata.)

TORNATA DEL 28 GIUGNO

Metto ai voti la proposizione del deputato Lanza pel rinvio alla Commissione che l'ha già esaminata perchè ne faccia un nuovo rapporto.

(La Camera approva.)

Consulto la Camera se intenda sedere domani, giorno festivo.

(La Camera non assente.)

La seduta sarà adunque rimandata a lunedì.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Si procede allo squittino segreto sulla legge pel riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna.

Risultamento della votazione :

Presenti	119
Votanti	118
Maggioranza	60
Voti favorevoli	109
Voti contrari	9
Si astenne	1

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 8.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione del progetto di legge per autorizzare il Governo ad emettere una rendita di sei milioni.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Mozione del deputato Gavotti per una deliberazione relativamente ad alcune petizioni di Genovesi sulle armi speciali della Guardia nazionale di quella città — Parole in appoggio del deputato Valerio Lorenzo — Risposte del presidente e del ministro dell'interno — Relazione sul bilancio del 1850 del Ministero dell'istruzione pubblica — Relazione sul progetto di legge sulla Banca nazionale — Discussione del progetto di legge per alienazione di una rendita di 6 milioni di lire del debito pubblico — Considerazioni dei deputati Moffa di Lisio e Iosti — Ordini del giorno motivati dei deputati Fagnani e Jacquemoud Antonio — Osservazioni e questioni del deputato Lanza — Suo ordine del giorno — Risposte dei ministri dell'interno e della guerra — Opposizioni dei deputati Sineo e Cabella — Risposte ed osservazioni del relatore Menabrea e del ministro d'agricoltura e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ALNULFO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate :

3264. Prandi Enrico, avvocato, fa varie osservazioni su quanto dimandava con altra sua petizione (1143), già riferita nella tornata del 5 febbraio ultimo scorso.

3265. Il Consiglio comunale della città di Spezia adduce nuove spiegazioni intorno alla sua domanda contenuta nella petizione n° 3139 relativa alla costruzione di un ponte sulla Magra.

3266. Bertelli Giovanni da Novara, antico ufficiale del treno d'artiglieria del cessato regno d'Italia, chiede applicarglisi il disposto della legge 7 maggio ultimo scorso, nella liquidazione della pensione di ritiro che gli compete.

3267. Savio Giovanni Battista, dimorante a Chiaverano (Canavese), antico militare dell'esercito francese, chiede di essere reintegrato nella pensione già assegnatagli dal Governo imperiale.

3268. Semini Pietro, arciprete della parrocchia di Cosio (provincia d'Oneglia), narrando di non esser più atto per la sua cadente età a sostenere il peso delle funzioni affidategli, e di essere riusciti inutili varii tentativi da lui fatti per ottenere dal regio economato ecclesiastico un assegnamento di riposo, ricorre alla Camera onde promuovere all'uopo gli opportuni provvedimenti.

3269. Mussello Eligio, milite della guardia nazionale di Torino, rappresenta doversi una qualche remunerazione al pescatore Luigi Bourgeois del borgo di Po, detto *Madamisela*, come quello che espone parecchie volte la propria vita per salvar persone prossime ad annegarsi nel fiume Po.

3270. Bianco Carlo, consigliere del comune di Cereseto (provincia di Casale), chiede provvedersi sui fatti che espone a carico del parroco di quel luogo, e dall'intendente della provincia, e pei quali il parroco avrebbe atterrato indebitamente alcune piante esistenti nei beni parrocchiali, e l'intendente avrebbe risecato senza plausibile motivo l'inibizione ch'erasi pronunciata a tale riguardo.

3271. Parecchi proprietari, abitanti della città di St-Jean